DISEGNO DI LEGGE

N. 1348

ART. 1.

(*I princìpi*).

La Repubblica, allo scopo di rendere effettivo il diritto all'occupazione ed alla libera scelta della professione e del luogo di lavoro attua la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori nel rispetto della loro personalità e in relazione alle esigenze del mercato del lavoro.

Le attività di formazione professionale costituiscono un servizio inteso ad assicurare ai lavoratori, in tutti i settori produttivi, l'acquisizione ed il completamento delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere, ai diversi livelli, un ruolo professionale in attività di lavoro subordinato ed autonomo.

L'esercizio delle attività di formazione e di elevazione professionale è libero.

ART. 2.

(*I programmi della formazione professionale*).

La regione provvede annualmente alla programmazione delle attività di formazione e di elevazione dei lavoratori tenendo conto dei fabbisogni qualitativi e quantitativi della manodopera, della struttura e delle tendenze dell'offerta di lavoro, dell'esigenza di armonizzazione dei livelli finali sul piano nazionale e comunitario, nonché della necessità di consentire la scelta tra proposte formative adeguatamente diversificate.

L'acquisizione dei dati necessari avviene normalmente per il tramite dei servizi statali dell'impiego.

La formazione professionale deve essere progettata secondo criteri omogenei in relazione a livelli differenziati delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per un determinato ruolo professionale e deve essere attuata in modo da realizzare un sistema di formazione ricorrente tale da garantire ai lavoratori il continuo sviluppo del loro patrimonio di capacità professionale.

I programmi regionali indicano i livelli minimi di conoscenze teoriche e di capacità

pratiche, da conseguire al termine dei corsi, in relazione alla dinamica tecnico-organizzativa delle aziende.

ART. 3.

(*Consiglio regionale per la formazione professionale*).

Per assicurare la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la loro consultazione permanente in ordine alle iniziative ed ai programmi di formazione professionale, nonché la partecipazione degli enti di formazione professionale più rilevanti sul piano regionale, con legge regionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituito in ogni regione un consiglio per la formazione professionale.

Il consiglio formula proposte per lo sviluppo ed il miglioramento della formazione professionale nell'ambito regionale. Ad esso le regioni possono affidare l'elaborazione dei programmi.

Il consiglio deve essere sentito:

a) sull'adozione dei programmi regionali di cui al precedente articolo 2;

b) sulla determinazione dei criteri per l'affidamento dei corsi;

c) sulla definizione del modello di convenzione da adottare per la gestione dei corsi.

ART. 4.

(*Indirizzo e coordinamento delle attività di formazione professionale*).

Allo scopo di esprimere pareri e di formulare proposte per l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative di formazione professionale, in un quadro di interventi o di obiettivi coerenti con la politica economica nazionale e con la politica attiva del lavoro, è istituito il Consiglio nazionale per la formazione professionale, presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto da:

a) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

d) tre rappresentanti degli enti di formazione professionale più rilevanti sul piano nazionale;

e) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, bilancio, tesoro, industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste.

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di designazione il Ministro provvede d'ufficio.

Il Consiglio nazionale per la formazione professionale è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e dura in carica tre anni.

Per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria del consiglio sono svolte dagli Uffici della direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale.

ART. 5.

(*Compiti del Consiglio nazionale per la formazione professionale*).

Il Consiglio nazionale per la formazione professionale:

a) esamina i programmi regionali di formazione professionale per valutarne la rispondenza alla struttura del mercato del lavoro in relazione agli obiettivi della politica economica nazionale, nonché alle condizioni richieste per il concorso finanziario del Fondo sociale europeo;

b) definisce i livelli minimi formativi e di durata indispensabili all'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche che caratterizzano i diversi ruoli professionali in conformità con le classificazioni professionali adottate dalla CEE e con le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro;

c) stabilisce i criteri per l'affidamento dei corsi da parte delle Regioni ai centri di formazione professionale non direttamente gestiti con l'indicazione dei parametri predeterminati di spesa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone al Consiglio dei Mini-

stri l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento necessari per ottenere la conformità dei provvedimenti regionali alle determinazioni del Consiglio.

ART. 6.

(*Attuazione dei programmi di formazione professionale*).

La Regione attua le iniziative formative contenute nei programmi di cui al precedente articolo 2 direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con centri di formazione gestiti:

a) dagli enti pubblici territoriali;

b) da altri enti ed associazioni anche non riconosciute che abbiano per fine statutario o prevalente la formazione professionale senza scopo di lucro;

c) da aziende o loro consorzi, limitatamente ai corsi di specializzazione e aggiornamento intesi al raggiungimento di una approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed ai corsi di riconversione di cui alla lettera *e*) del successivo articolo 8.

In ogni caso i centri destinati allo svolgimento dei corsi devono rispondere ad esigenze di funzionalità e di razionale distribuzione sul territorio e devono risultare adeguatamente attrezzati per quanto concerne l'insieme delle attività formative.

In particolare, i centri di formazione professionale devono disporre di:

a) locali atti allo svolgimento di più attività formative;

b) idonea dotazione di macchinari, attrezzature, strumenti di lavoro, strumenti didattici;

c) personale docente e tecnico idoneo professionalmente e didatticamente alle finalità formative e alle caratteristiche organizzative e tecniche dei corsi.

I centri di formazione devono inoltre garantire la libertà di insegnamento del personale docente nonché la partecipazione alla gestione di tale personale e di quello non docente e degli utenti del servizio o delle loro famiglie.

La sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo è accertata preventivamente all'assegnazione di attività formative e al loro finanziamento. Inoltre i centri di formazione professionale sono soggetti ad ispezioni periodiche della Regione ai fini del controllo

amministrativo, tecnico e didattico, e del rispetto dei vigenti accordi nazionali di lavoro per il personale docente e non docente.

La legge regionale assicura ai centri di formazione professionale piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi nonché l'erogazione dei contributi per eventuali ristrutturazioni o riconversioni, conseguenti alla individuazione nei programmi di nuovi settori di formazione e, inoltre, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, e per l'ampliamento e riammodernamento dei locali al fine di adeguare l'attività dei centri agli indirizzi dettati dal Consiglio nazionale della formazione professionale per una migliore rispondenza alle esigenze formative.

La legge regionale assicura, altresì, lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante addetto ad attività di formazione professionale di competenza delle regioni.

ART. 7.

(*Norme particolari per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte*).

Gli istituti professionali e gli istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessari per la riforma delle scuole secondarie superiori, sono trasferiti alla regione nel cui territorio sono ubicati, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Nel caso che la regione deliberi di svolgere nei predetti preesistenti istituti professionali ed istituti d'arte attività di formazione professionale ed artigiana, può avvalersi, previo assenso degli interessati, del personale direttivo, docente e non docente statale fino a quando non avrà diversamente provveduto e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione determina, per ciascun istituto, il contingente del personale statale utilizzabile da parte della regione a cui carico rimangono gli oneri diretti e riflessi del trattamento economico.

ART. 8.

(*Caratteristiche e funzioni dei corsi*).

Allo scopo di realizzare la duplice esigenza di favorire l'inserimento dei non occupati e dei disoccupati nel mercato del

lavoro e di favorire, sul lavoro, la mobilità degli occupati finalizzata al miglioramento delle posizioni professionali dei lavoratori e della produttività, l'attività di formazione professionale si svolge nei seguenti tipi di corsi:

a) corsi preparatori brevi per favorire con la informazione socio-economica la scelta del lavoro da parte di particolari categorie marginali che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;

b) corsi iniziali di qualificazione per fasce professionali destinati a coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico o abbiano compiuto il quindicesimo anno di età;

c) corsi di perfezionamento professionale per livelli intermedi di professionalità, destinati a coloro che siano in possesso di una qualificazione professionale ovvero che abbiano precedenti esperienze di lavoro nel settore di durata non inferiore ad un anno;

d) corsi di specializzazione o di aggiornamento professionale per coloro che abbiano frequentato corsi di perfezionamento professionale o che abbiano precedenti esperienze di lavoro nel settore di durata non inferiore ad un triennio;

e) corsi speciali di riconversione professionale finalizzati alla mobilità della manodopera;

f) corsi per invalidi civili e del lavoro e per minorati che necessitino di particolari interventi psicopedagogici finalizzati all'occupazione dei soggetti interessati;

g) corsi relativi ad attività lavorative autonome.

I corsi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) di cui al precedente comma possono essere integrati con moduli formativi per la formazione sul lavoro, sulla base di indicazioni concordate tra le aziende e le rappresentanze sindacali dell'unità produttiva.

In attesa della riforma della disciplina dell'apprendistato, i corsi di insegnamento complementare per apprendisti si svolgono presso i centri di formazione professionale.

Sono escluse dai corsi indicati nel presente articolo le attività di formazione e specializzazione previste dall'ordinamento scolastico e che comportino il conseguimento di un titolo di studio richiesto quale requisito per l'esercizio di attività professionali, nonché le attività riconducibili all'ordinamento universitario.

Nulla è innovato per quanto riguarda i corsi concernenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

ART. 9.

(*Partecipazione ai corsi*).

La partecipazione ai corsi di formazione professionale è aperta a tutti coloro che posseggano i requisiti indicati per i vari corsi nell'articolo 8 ed è completamente gratuita, anche per ciò che concerne la fornitura di materiale didattico e l'uso di macchine, attrezzature e strumenti di lavoro.

L'attività di formazione professionale è preceduta ed assistita da idonea attività di orientamento professionale. A tale scopo le regioni potranno avvalersi dei centri di orientamento predisposti dai servizi statali per l'impiego.

La legge regionale dispone forme di incentivazione per la frequenza alle attività di formazione professionale ed assicura lo accesso alla rieducazione professionale degli handicappati.

Ai lavoratori occupati, compresi gli apprendisti, che frequentano i corsi di formazione professionale, si applica l'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 10.

(*Attestato finale*).

A conclusione del corso di formazione professionale, a chi ha svolto con assiduità e profitto l'attività formativa viene rilasciato un attestato che indica il livello professionale acquisito.

Gli effetti degli attestati di professionalità ai fini del collocamento sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Consiglio nazionale della formazione professionale.

Gli attestati di professionalità sono riconosciuti validi, in rapporto alla durata ed al contenuto dei corsi, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere esecutive e di concetto del pubblico impiego per il disimpegno di mansioni coerenti alla qualifica professionale conseguita. Il riconoscimento è determinato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

ART. 11.

(*Rientri scolastici*).

Coloro che abbiano frequentato corsi di formazione professionale ovvero abbiano ottenuto sul lavoro il riconoscimento di una qualifica professionale, possono accedere alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

In applicazione del comma precedente, per rendere effettivo il diritto alla ripresa degli studi, il Ministro della pubblica istruzione autorizza nelle scuole secondarie superiori l'istituzione di appositi corsi integrativi, eventualmente su base distrettuale.

ART. 12.

(*Attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale raccoglie ed elabora i dati sull'attività di formazione professionale svolta nelle sedi regionali, nazionali ed estere; fornisce in materia alle regioni tutte le informazioni utili; intrattiene i rapporti con le Autorità e gli organismi esteri o operanti all'estero nella materia della formazione professionale, e in particolare con il Fondo sociale europeo della Comunità economica europea; organizza ed attua, d'intesa con il Ministero degli esteri, iniziative ed interventi finalizzati alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

ART. 13.

(*Relazione sull'attività di formazione professionale*).

La regione provvede annualmente all'elaborazione di una relazione che illustra le attività svolte e i risultati conseguiti e che trasmette al Ministero del lavoro insieme al programma per il nuovo anno formativo.

Il Ministro del lavoro, congiuntamente al bilancio di previsione, presenta al Parlamento una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale in Italia con riferimento all'aderenza delle iniziative alle previste necessità del mercato del lavoro anche a livello europeo.

ART. 14.

(*Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori*).

Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione stessa.

ART. 15.

(*Finanziamento dell'attività di formazione professionale*).

Al finanziamento delle attività di formazione professionale previste nella presente legge si provvede:

a) con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge di bilancio, che per il 1977 resta fissato in 20 miliardi di lire;

b) con il contributo di cui all'articolo 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, e al decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) con contributi straordinari da prelevarsi dalle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa unica assegni familiari, che saranno determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione e della Cassa unica assegni familiari sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato;

d) con le altre entrate previste da disposizioni legislative a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

L'importo di cui al primo comma è destinato per il 75 per cento al Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16

maggio 1970, n. 281, da ripartirsi tra le Regioni nei modi previsti dalla norma predetta.

La residua disponibilità è destinata:

a) al finanziamento dell'attività di formazione professionale di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) al finanziamento dell'attività di formazione professionale svolta nella Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della presente legge e degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

c) al finanziamento dell'attività di formazione professionale svolta nella Regione autonoma della Sicilia, nonché al finanziamento della gestione straordinaria dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA e comunque fino e non oltre il trasferimento di tale attività alla predetta regione mediante adeguamento delle norme di attuazione dello statuto di autonomia;

d) al finanziamento dell'attività statale residua svolta nelle altre regioni a statuto speciale fino al trasferimento di tale attività alle predette regioni mediante adeguamento delle norme di attuazione dei rispettivi statuti;

e) al finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

f) al finanziamento dei cantieri straordinari di lavoro da istituire in caso di improvviso aggravamento delle situazioni occupazionali locali;

g) al pagamento degli oneri previdenziali per gli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla ripartizione dell'importo di cui al precedente comma si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(*Contributi del Fondo sociale europeo*).

Le regioni presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso, i

progetti di attività di formazione professionale per l'ammissione al finanziamento del Fondo sociale europeo.

ART. 17.

(*Liquidazione dell'INAPLI, ENALC, INIASA*).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano sono assunte dall'Ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. È salvo il disposto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

ART. 18.

(*Abrogazioni*).

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 185

ART. 1.

La potestà legislativa in materia di formazione professionale e del relativo orientamento è esercitata dalle Regioni nei limiti delle norme costituzionali, in conformità dei princìpi di cui alla presente legge ed in armonia con quelli stabiliti dalla CEE per una politica comune della formazione professionale, dall'UNESCO e dall'OIL.

ART. 2.

La formazione professionale ha lo scopo di dare una preparazione specifica a tutti coloro che si apprestano ad esercitare una qualsiasi attività di lavoro e di adeguare alle nuove esigenze le capacità già acquisite nel corso della vita professionale dei lavoratori.

Essa si articola in:

cicli formativi i quali, ogni qualvolta sia possibile, debbono essere tra loro coordinati in modo da costituire un sistema di formazione professionale continuo (o permanente) tale da attuare il diritto dei lavoratori a proseguire la loro preparazione sino al massimo delle loro capacità;

progetti speciali rispondenti ad esigenze specifiche con particolare riferimento a quanto disposto dalle leggi 8 agosto 1972, n. 464, articolo 8, e 20 maggio 1975, n. 164, articolo 17.

ART. 3.

Le attività di formazione professionale debbono essere coerenti con gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, in modo da costituire valido elemento della politica attiva della occupazione e sono definite dalle Regioni tenuto conto delle esigenze qualitative e quantitative espresse dal mondo del lavoro e della necessità della armonizzazione dei livelli finali sul piano sia nazionale sia comunitario.

La Regione stabilisce norme e procedure per la elaborazione dei piani di formazione e cura che il medesimo sia definito con un congruo anticipo sulla data di inizio delle attività formative in esso comprese.

ART. 4.

I cicli formativi di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono organizzati in funzione dei livelli culturali di partenza o della precedente esperienza professionale; in particolare, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione di cui al precedente articolo 3, si potranno avere:

per i licenziati dalla scuola dell'obbligo:

a) corsi di prima formazione, aventi lo scopo di impartire, a quanti non abbiano ancora ricevuto alcuna formazione professionale o non abbiano specifica esperienza di lavoro, conoscenze generali tecnologiche ed organizzative proprie di grandi settori di attività affini; quanti li avranno compiuti con esito favorevole potranno passare ai cicli di qualificazione od optare per attività di lavoro non qualificato;

b) corsi di qualificazione, per il conseguimento del certificato di cui all'articolo 13;

c) corsi di aggiornamento, riqualificazione, perfezionamento, ecc.;

per i possessori di un diploma di maturità:

d) corsi di specializzazione, da attuarsi, ove possibile, presso scuole medie superiori, adeguatamente attrezzate, previa intesa con i provveditori agli studi, anche per quanto concerne l'impiego di personale insegnante delle medesime;

per quanti non avessero adempiuto all'obbligo scolastico:

e) corsi di ricupero scolastico propedeutici ai cicli professionali; oppure

f) corsi professionali con integrazioni culturali, da attuare con prolungamento d'orario o di durata, che consentano ai partecipanti di sostenere, presso scuole di Stato, gli esami per il conseguimento della licenza di fine dell'obbligo scolastico.

I corsi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dovranno essere attuati d'intesa con i provveditorati agli studi ed impiegando personale docente della scuola da nominarsi dai provveditorati stessi secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

Le attività di formazione professionale di cui agli articoli 2 e 4 precedenti, possono essere attuate mediante formule orga-

nizzative e didattiche diverse e, salvo eccezioni, sono svolte in appositi centri di formazione professionale delle Regioni, o facenti capo ad enti ed organizzazioni, preferibilmente a carattere nazionale o regionale, aventi per finalità la formazione professionale senza scopo di lucro, nonché ad aziende singole e consorziate.

Per centro di formazione professionale si intende una organizzazione permanente che disponga di locali idonei, nonché di attrezzature, servizio tecnico-didattico e personale insegnante rispondente ai requisiti minimi di cui all'articolo 7 della presente legge.

Le Regioni fissano le norme che presiedono alla distribuzione territoriale dei centri ed alla loro organizzazione tenendo presenti le esigenze di garantire interventi formativi atti a rispondere con prontezza alle esigenze emergenti dal mondo del lavoro.

In attesa della riforma della scuola media superiore che dovrà, tra l'altro, definire la sorte degli istituti professionali di Stato, le Regioni possono prendere accordi con i provveditorati agli studi per l'utilizzazione, ai fini dei corsi professionali regionali, degli impianti e delle attrezzature dei predetti istituti.

Art. 6.

L'orario ed il calendario dei cicli formativi saranno determinati in modo da consentire gli interventi di cui all'articolo precedente, penultimo comma, e da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati.

Art. 7.

Nel caso di corsi diretti alla acquisizione di specifiche attività lavorative ed al termine dei quali è previsto il rilascio del certificato di cui all'articolo 13, deve essere garantito il raggiungimento di un livello minimo finale di conoscenze tecniche e di capacità esecutive tali da consentire il conseguimento di qualifiche professionali sostanzialmente simili e parimenti valide sia sul piano nazionale sia su quello comunitario.

I livelli minimi finali di cui al comma precedente, i contenuti minimi degli *iter* formativi, la durata minima in ore, la quantità e il tipo di attrezzature necessarie saranno fissati, per i cicli formativi di inte-

resse nazionale o interregionale, con legge di Stato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su parere della Commissione nazionale per la formazione professionale e sentito l'apposito comitato tecnico di cui al successivo articolo.

A cura del predetto ministero e con le stesse modalità di cui al comma precedente verranno altresì determinati i requisiti minimi culturali e professionali richiesti per lo svolgimento delle attività di insegnamento nei corsi di formazione professionale nonché i criteri e le modalità che dovranno regolare la partecipazione degli insegnanti alle attività di aggiornamento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

La durata minima di cui al comma precedente, anche per l'apprendistato, verrà stabilita esclusivamente in funzione del tempo necessario per l'apprendimento e dei livelli iniziali dei partecipanti.

Nel caso di cicli formativi o di corsi di interesse esclusivo di singole Regioni, i compiti di cui al secondo comma sono di competenza delle medesime; è però necessaria la convalida da parte del Ministero del lavoro ai fini della attribuzione del certificato di qualifica di cui all'articolo 13.

ART. 8.

Al fine di garantire che le attività di formazione di cui al precedente articolo 5 corrispondano ai princìpi di cui alla presente legge, alle direttive emanate dalle Regioni ed alle esigenze che hanno dato origine alla istituzione dei vari cicli formativi, le Regioni stesse istituiscono un servizio tecnico-didattico al quale, tra gli altri, saranno attribuiti i compiti di:

accertare preventivamente alla assegnazione di attività formative ed al relativo finanziamento, che i centri di formazione professionale rispondano ai requisiti minimi di cui agli articoli 5, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma;

controllare che l'attività formativa si svolga nel pieno rispetto della normativa statuale e regionale;

fornire ai centri una consulenza tecnico-didattica-organizzativa per adeguarne le prestazioni alle esigenze formative ed armonizzarne le rispettive attività.

Le Regioni curano altresì che l'azione formativa venga opportunamente integrata

con quella di orientamento professionale, tenendo conto delle raccomandazioni della CEE e dell'OIL in materia.

Accordi possono essere presi tra le Regioni ed i Provveditorati agli studi ai fini della organizzazione in comune di una efficace azione di orientamento professionale nelle scuole.

All'azione di cui sopra deve essere associato l'Ufficio regionale del lavoro.

ART. 9.

Nell'ottica del sistema di formazione permanente di cui all'articolo 2, secondo comma, le Regioni predispongono appositi cicli formativi i quali consentono, secondo le condizioni, le modalità e i requisiti da stabilire di comune accordo tra i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, il reingresso dei lavoratori nel ciclo della scuola media superiore.

Per evitare che tale reingresso consenta, di fatto, percorsi formativi concorrenziali con la scuola media superiore, l'ammissione ai cicli formativi di cui al comma precedente, sarà consentita:

a) a chi è in possesso di un certificato di qualifica rilasciato ai sensi dell'articolo 13 a condizione che, prima o dopo il conseguimento del medesimo, abbia esercitato attività di lavoro nello stesso settore per il quale ha conseguito il certificato per un periodo di tempo di durata minima da stabilirsi di comune accordo dai Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale;

b) a coloro che, pur non avendo conseguito il certificato di cui al punto precedente, per preparazione avuta in altri corsi professionali o culturali, o per l'esperienza acquisita in attività di lavoro, di durata almeno doppia di quella minima prevista dal punto precedente, o in base agli incarichi ricoperti nella vita professionale e con apposite prove, dimostrino di possedere idoneità necessaria.

In entrambi i casi sarà richiesto il possesso della licenza di 3ª media.

ART. 10.

Oltre alle attività formative direttamente gestite, le Regioni possono finanziare quelle assegnate ai centri di cui all'arti-

colo 5, previo accertamento della loro idoneità e rispondenza ai requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della presente legge ed a condizione che negli stessi locali non si svolgano corsi comportanti oneri a carico degli allievi.

In deroga al disposto del comma precedente possono essere finanziate attività formative svolte in sede aziendale a condizione che i relativi corsi non possano, per ragioni tecniche, essere svolti nei centri e purché essi siano diretti all'incremento ed al mantenimento della occupazione o alla promozione di lavoratori già occupati od al loro adeguamento alle esigenze del progresso tecnologico.

Di norma il finanziamento è destinato a sopperire alle spese di gestione, nella misura e secondo i parametri da fissare a cura delle Regioni.

Nel fissare le modalità di erogazione del finanziamento, la Regione ne prevede altresì la riduzione o la soppressione nel caso di accertate gravi irregolarità amministrative o di mancato adeguamento delle attività formative ai livelli fissati.

Le Regioni, in base:

alla qualità e quantità dell'azione formativa precedentemente svolta;

alla necessità ed urgenza di adeguare l'azione formativa alle esigenze risultanti dalla situazione locale; stabiliscono altresì le condizioni e le modalità per l'erogazione, a favore degli organismi ed enti di cui all'articolo 5, di finanziamenti destinati all'adeguamento dei locali destinati alla formazione professionale, nonché all'acquisto, e relativa cessione in comodato, di attrezzature e sussidi didattici di uso durevole.

In ogni caso il finanziamento per l'adeguamento dei locali, non potrà superare la percentuale del costo totale, che viene stabilita dalla Regione.

A tutti i fini di cui alla presente legge, la idoneità di cui al primo comma, viene riconosciuta altresì agli enti, organizzazioni ed aziende ai quali non viene concesso il finanziamento, sempreché adempiano tutte le condizioni previste nel comma stesso e sottostiano a tutti i controlli ed alle normative in atto per le attività formative finanziate. Le attività formative per le quali non vengono richiesti né il riconoscimento di idoneità, né il finanziamento sono libere.

ART. 11.

La Regione può stabilire, oltre a quelle previste dalla presente legge, forme e modalità di partecipazione alla gestione dei centri da parte degli insegnanti, degli allievi e delle parti sociali direttamente interessate.

Per i corsi di cui all'articolo 10 svolti in sede aziendale, la Regione accerta l'esistenza di un accordo fra le aziende e le rappresentanze sindacali aziendali in merito agli aspetti qualificanti dell'azione formativa quali i criteri di scelta dei partecipanti, la definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei livelli finali, i criteri per l'impiego dei lavoratori al termine della formazione.

ART. 12.

La partecipazione alle attività formative di cui agli articoli precedenti è gratuita e la frequenza alle medesime è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del rinvio del servizio militare.

La Regione, al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla partecipazione a dette attività, potrà prevedere incentivi, forme di assistenza e facilitazioni quali, ad esempio, la mensa, il trasporto da località lontane, ecc.

Particolari indennità giornaliere di frequenza potranno essere corrisposte ai lavoratori adulti disoccupati o temporaneamente sospesi dal lavoro.

Ai lavoratori occupati, apprendisti compresi, che a tempo pieno o parziale, frequentino le attività formative di cui al precedente articolo, si applica l'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 13.

Al termine dei corsi di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, quanti li abbiano regolarmente frequentati ed abbiano superato le prove finali, ricevono un certificato di qualificazione.

Tali certificati debbono contenere l'indicazione del tipo dei contenuti, della durata in ore, del livello di qualificazione, la valutazione finale, nonché una dichiarazione a firma dell'assessore regionale alla formazione professionale o di persona da lui delegata attestante che il ciclo

formativo è stato svolto nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 7 della presente legge.

Tale attestazione è indispensabile per la convalida della qualificazione ai sensi del successivo articolo 15.

Al termine degli altri corsi viene rilasciato un attestato di regolare frequenza contenente le stesse indicazioni di cui al comma precedente, tranne quella relativa al livello di qualificazione.

Ai fini dei commi primo e quarto del presente articolo per frequenza regolare si intende, nel caso di corsi diurni o comunque frequentati da persone non occupate, la partecipazione ad almeno il 90 per cento delle lezioni ed esercitazioni salvo casi comprovati di grave e prolungata malattia od infortunio.

Per i corsi ad orario parziale, frequentati da lavoratori occupati, potranno essere stabiliti limiti inferiori tenendo anche conto della esperienza specifica dei partecipanti.

ART. 14.

Le Regioni stabiliscono le modalità con le quali dovranno svolgersi le prove finali di cui all'articolo 13, primo comma, alle quali sarà, in ogni caso, presente una commissione da nominarsi dalla Regione e che comprenderà rappresentanti della Regione, dell'Ufficio del lavoro, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di categoria interessate.

ART. 15.

All'atto della iscrizione nelle liste di collocamento, apposite commissioni, da istituirsi in attuazione dell'articolo 7, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 10, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, verificano, per i lavoratori che non abbiano svolto attività in mansioni proprie alla qualifica alla quale aspirano, il possesso dei requisiti necessari.

Le modalità per tale accertamento saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nello stesso decreto istitutivo delle commissioni di cui al comma precedente.

In caso di accertamento positivo le commissioni rilasciano apposita attestazione che autorizza l'avviamento al lavoro nella qualifica richiesta.

In caso negativo i lavoratori vengono indirizzati ad attività formative adeguate alle esigenze dell'occupazione ed al loro livello culturale e professionale.

I certificati di cui al precedente articolo 13, purché corredati della dichiarazione di cui allo stesso articolo, secondo comma, e muniti della attestazione di cui al terzo comma del presente articolo, sono validi su tutto il territorio nazionale ed ai fini dei rapporti di lavoro dopo un periodo di occupazione, non inferiore ai 6 mesi.

ART. 16.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione nazionale per la formazione professionale, con il compito di:

a) formulare i princìpi ai quali deve attenersi il comitato tecnico di cui all'articolo 18 nell'espletare i compiti affidatigli in attuazione dell'articolo 7 della presente legge ed approvarne le conclusioni;

b) stabilire i criteri per l'impiego dei fondi di cui all'articolo 24 della presente legge, per lo svolgimento delle attività previste negli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, tenute presenti le norme di cui alla legge dell'8 novembre 1973, n. 736;

c) approvare i progetti di formazione professionale da presentare al Fondo sociale europeo, per ottenere il finanziamento;

d) esprimere pareri in ordine alla competenza ad organizzare e gestire i corsi di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, ed al relativo finanziamento;

e) redigere un quadro annuale della domanda di formazione professionale sotto i profili qualitativo e quantitativo e della rispondenza del sistema formativo alle esigenze da allegare alla relazione sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) consulenza su specifici problemi formativi indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni.

La Commissione nazionale per la formazione professionale, per l'espletamento dei suoi compiti, potrà avvalersi degli uffici del

Ministero del lavoro, che fornirà anche il personale per la segreteria, nonché, specialmente per argomenti specifici di carattere tecnico-didattico, di esperti da scegliere all'esterno.

La commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

ART. 17.

La commissione di cui all'articolo precedente è così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali competente per l'istruzione dell'obbligo, l'altro per la scuola media superiore;

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri seguenti: lavoro, agricoltura, industria, commercio ed artigianato, bilancio e programmazione, tesoro;

da sei rappresentanti delle Regioni;

da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro;

da due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi.

I membri della commissione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

ART. 18.

Per assistere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, viene costituito, presso il Ministero stesso, un comitato tecnico-didattico composto da:

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di coordinatore;

due esperti designati dallo stesso Ministero;

tre esperti designati dalle Regioni;

tre esperti designati dalle associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi.

Gli esperti saranno designati di volta in volta in funzione della loro specifica competenza ed in relazione al programma di lavoro del comitato.

ART. 19.

Al fine di assicurare l'armonico sviluppo di un adeguato sistema di formazione professionale regionale, presso ciascuna Regione viene costituita una commissione consultiva per la formazione professionale, la cui composizione sarà determinata in sede regionale e della quale debbono far parte rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, dell'Ufficio regionale del lavoro, delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori.

La commissione può essere articolata in sottocommissioni provinciali.

Le Regioni determineranno le modalità per la nomina e la durata in carica dei componenti.

ART. 20.

La Commissione di cui all'articolo precedente, oltre ai compiti che le saranno affidati dalla Regione:

è tenuta a fornire alla Regione, con cadenza semestrale, i dati ed ogni notizia utile relativi all'andamento dell'occupazione, alle esigenze formative, sia qualitative che quantitative ed alla rispondenza delle attività di formazione professionale operanti nella Regione, ivi comprese quelle facenti capo ad enti od organizzazioni non controllati dalla Regione stessa; questi ultimi sono tenuti a fornire le notizie richieste;

può anche, di sua iniziativa, avanzare suggerimenti per il miglioramento delle attività formative e della collaborazione fra le parti sociali interessate.

ART. 21.

Apposita commissione regionale di coordinamento tra le attività scolastiche e quelle di formazione professionale definisce le modalità di applicazione della normativa di cui all'articolo 9, in relazione alle situazioni specifiche delle singole regioni, con particolare riferimento alla valutazione della idoneità attraverso l'esame degli elementi di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera *b*).

ART. 22.

La Commissione di cui all'articolo 21, presieduta dal Presidente della Regione o

da un assessore da lui delegato, è composta da:

il sovraintendente scolastico regionale;

il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

due presidi di scuola media superiore designati dai consigli scolastici provinciali;

due docenti designati dai consigli scolastici provinciali;

quattro esperti di formazione professionale designati dalla Regione;

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative;

due rappresentanti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La commissione viene nominata con decreti del Presidente della Regione.

È compatibile la partecipazione alla commissione di cui sopra ed a quella di cui all'articolo 19 della presente legge.

ART. 23.

Entro un anno dalla emanazione della presente legge, il Governo provvederà ad una nuova regolamentazione dell'apprendistato, in armonia con i princìpi fissati negli articoli precedenti.

ART. 24.

Al finanziamento delle attività di formazione professionale si provvede con:

a) il contributo destinato al Fondo per la formazione professionale inscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella misura che verrà annualmente definita dal Ministero stesso.

Il 40 per cento dell'ammontare del fondo è riservato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo svolgimento delle attività formative di sua competenza; il restante è assegnato al fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere ripartito tra le Regioni nei modi previsti dalla norma citata;

b) le quote a carico della Cassa integrazione guadagni nella misura del 2 per cento del contributo annuo;

c) i contributi del Fondo sociale europeo; questi ultimi saranno versati alle regioni che hanno presentato progetti ammessi al finanziamento.

ART. 25.

Il Governo è delegato ad emanare nel termine di tre mesi dalla approvazione della presente legge i provvedimenti aventi valore di legge per riordinare il fondo addestramento professionale dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, per adeguarlo a quanto previsto dalla presente legge.

N. 714

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

È diritto di tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o conseguito nella scuola più elevati livelli di istruzione accedere al lavoro provvisti di adeguata preparazione professionale, elevare ed approfondire le proprie competenze e capacità di lavoro.

ART. 2.

La Repubblica assicura, in attuazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, l'effettivo esercizio dei diritti di cui al primo articolo, attraverso la formazione professionale.

ART. 3.

La formazione professionale è una funzione pubblica promossa e attuata dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e regionale. Essa ha come finalità: di contribuire allo sviluppo economico ed alla piena occupazione attraverso la crescita della qualità delle forze produttive; di contribuire, attraverso la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, allo sviluppo della scienza e della tecnologia e alla loro applicazione nella produzione e nei servizi; di operare per la piena utilizzazione delle risorse produttive.

ART. 4.

Spetta alle Regioni emanare norme legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di formazione professionale, nei limiti dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

TITOLO II

COMPETENZE DELLE REGIONI

ART. 5.

La Regione nell'esercizio dei suoi compiti dovrà:

a) assicurare la più ampia partecipazione delle forze sociali e sindacali, del personale docente e non docente e degli utenti alle attività comunque riguardanti la formazione professionale;

b) garantire a tutti coloro che partecipano al processo di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione collegiale alla promozione di iniziative di sperimentazione;

c) approvare un programma poliennale dell'attività di formazione professionale, ripartito in piani annuali che ricomprendano anche i progetti di formazione professionale connessi agli strumenti di intervento finanziario della CEE;

d) stabilire i criteri per la gestione, il funzionamento ed il coordinamento della formazione professionale, con l'obiettivo del potenziamento e della qualificazione delle strutture pubbliche operanti nel settore;

e) garantire il principio della sperimentazione, scientificamente verificata, nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività didattica all'interno delle sedi formative;

f) promuovere, mediante idonei servizi sociali, la piena integrazione nell'attività formativa dei soggetti che presentino disturbi del comportamento o menomazioni fisiche o sensoriali;

g) promuovere e favorire nella maniera più ampia, nel quadro della politica regionale per il diritto allo studio o comunque in forme ad essa coordinate, le condizioni per assicurare la frequenza ai corsi di formazione professionale.

ART. 6.

La formazione professionale è impartita mediante corsi di breve durata, di norma non superiori a un anno.

I corsi sono classificati nel modo seguente:

a) corsi di qualificazione, rivolti a soggetti non in possesso di precedenti qualifiche;

b) corsi di riqualificazione, rivolti a soggetti già in possesso di qualifica, ma che intendono conseguirne una nuova per cambiare la propria attività lavorativa;

c) corsi di aggiornamento, rivolti a soggetti che intendono migliorare e approfondire le proprie conoscenze professionali;

d) corsi di specializzazione, di aggiornamento e di riqualificazione per diplomati di scuola secondaria superiore.

Al termine dei corsi *a*) e *b*) nonché dei corsi di specializzazione di cui al punto *d*) è riconosciuta ai partecipanti che li abbiano frequentati con profitto una qualifica professionale, mediante il rilascio di un attestato.

Al termine dei corsi di tipo *c*) e dei corsi di aggiornamento di cui al punto *d*) è rilasciata ai partecipanti una dichiarazione di frequenza.

ART. 7.

La Regione può stipulare apposite convenzioni con i singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado per usufruire dei locali e delle attrezzature didattiche per le attività di formazione professionale.

Dette convenzioni debbono tener conto della necessità del servizio scolastico.

Nell'organizzazione dei corsi pubblici di formazione professionale le regioni o i titolari della delega possono stipulare convenzioni con aziende pubbliche e private per l'utilizzo, per le attività di formazione professionale, di attrezzature tecniche e competenze tecnico-scientifiche. Le convenzioni garantiscono il rispetto delle norme antinfortunistiche e per la difesa della salute.

ART. 8.

L'attestato di qualifica ha valore ai fini del collocamento ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici e parastatali.

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ORGANI CENTRALI DELLO STATO

ART. 9.

Sono competenze degli organi centrali dello Stato in materia di formazione professionale:

a) la disciplina del rapporto giuridico di apprendistato;

b) i rapporti e le convenzioni internazionali;

c) la formazione professionale dei lavoratori italiani emigrati all'estero per favorire il loro inserimento nel paese ospite ed agevolare il loro rientro in patria;

d) la formazione professionale connessa alle esigenze della difesa nazionale.

Gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono abrogati.

ART. 10.

Lo Stato promuove la ricerca scientifica sulla formazione professionale e sul mercato del lavoro in Italia ed all'estero; organizza la rilevazione statistica, cura la documentazione sulle esperienze nazionali e internazionali e provvede alla loro diffusione.

Le regioni inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e le previsioni della formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, congiuntamente al bilancio di previsione, una relazione sullo stato e le prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro e sulle ipotesi di sviluppo e di fabbisogno futuro di forza-lavoro in Italia, anche alla luce della situazione internazionale con particolare riferimento ai paesi della CEE. A tale relazione sono allegate le relazioni delle singole regioni.

ART. 11.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rap-

presentative, determina il valore da attribuire agli attestati di qualifica ai fini del collocamento e la valutazione ai fini dei concorsi, secondo quanto indicato nell'articolo 8.

ART. 12.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare, d'intesa con le regioni e le provincie interessate, le relative norme di attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 13.

Qualora la constatata carenza di strutture pubbliche renda impossibile la gestione diretta di uno o più corsi da parte della regione o degli enti locali, la regione ha la facoltà di affidarne la gestione ad enti terzi, mediante convenzione.

La legge regionale determinerà le condizioni necessarie per poter affidare la gestione dei corsi di formazione professionale ad enti terzi e fisserà i contenuti delle relative convenzioni. In ogni caso, l'ente che intende gestire i corsi dovrà:

a) avere per fine istituzionale la formazione professionale;

b) avere già svolto attività di formazione professionale particolarmente qualificate;

c) non avere fini di lucro;

d) garantire la gestione sociale delle attività formative nei modi indicati dalla Regione;

e) garantire al personale docente e non docente la integrale applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro;

f) sottostare ai controlli indicati dalla Regione.

ART. 14.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, è ammessa la frequen-

za ai corsi di tipo *a*), *b*) e *c*) di cui all'articolo 6 della presente legge anche ai giovani e ai lavoratori sprovvisti del titolo dell'obbligo.

ART. 15.

Ai fini dell'adempimento del servizio di leva, a coloro che frequentano un corso di formazione professionale sono applicate le stesse norme previste per gli studenti della scuola media superiore, limitatamente al periodo di completamento del corso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

In attesa dell'applicazione della legge 25 luglio 1975, n. 382, la quota del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, **da assegnare alle regioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è elevata al 95 per cento.**

N. 890

TITOLO I

FINALITÀ, NATURA, OBIETTIVI E PRINCIPI INFORMATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 1.

(*Oggetto della legge*).

La presente legge, per l'attuazione dell'articolo 35 della Costituzione, determina le funzioni di coordinamento e di indirizzo esercitate dallo Stato, e stabilisce i princìpi fondamentali ai quali dovrà adeguarsi la legislazione regionale nelle materie di competenza propria o delegata attinenti alla formazione professionale.

ART. 2.

(*Funzione della professionalità*).

La professionalità rappresenta uno specifico fattore di libertà e di uguaglianza per la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, economica, sociale e per l'adempimento dei corrispondenti doveri di solidarietà.

La professionalità contribuisce allo sviluppo economico nel quadro di politiche attive del lavoro, basate sulla valorizzazione delle risorse umane per la realizzazione della piena occupazione e per la corrispondente trasformazione dell'assetto produttivo di beni e di servizi e della organizzazione del lavoro.

ART. 3.

(*Natura ed obiettivi della formazione professionale*).

L'attività di formazione professionale è libera, nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

La formazione professionale è costituita dal complesso specifico ed organico di interventi e di attività, intesi a rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo della personalità mediante l'acquisizione e l'esercizio delle capacità critiche progettuali operative, connesse con la libera scelta ed

il libero svolgimento di una attività professionale o di una funzione, che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

Essa, in correlazione con gli obiettivi della programmazione economico-sociale attuata sul piano nazionale e su quello regionale, ha lo scopo di:

a) introdurre i giovani nelle attività lavorative;

b) reinserire i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva e di trasformazione economica;

c) assicurare la mobilità professionale in correlazione con la evoluzione tecnologica e sociale.

ART. 4.

(*Diritto alla formazione professionale*).

Il diritto alla formazione professionale è reso effettivo mediante indennità, provvidenze agevolazioni stabilite dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 5.

(*La formazione professionale come sistema formativo nazionale*).

La formazione professionale costituisce un sistema formativo nazionale interrelato sul piano europeo.

Detto sistema è:

— *organico* in quanto interessa tutti i settori, livelli e gradi di attività lavorativa e ogni forma di lavoro dipendente e autonomo, nonché le libere attività professionali correlandone le esigenze formative in un quadro culturalmente unitario nella diversità dei ruoli e delle funzioni ai fini dell'interscambio e della mobilità professionali;

— *modulare* in quanto articolato secondo unità formative in corrispondenza delle esigenze differenziate dell'utente;

— *progettuale* in quanto assume la formazione professionale come specifico strumento di formazione globale attiva, incentrata nella preparazione allo svolgimento di un ruolo professionale concepito come capacità di esplicare le funzioni lavorative, avvalendosi delle interdipendenze e correlazioni tra i vari fattori tecnologici, economici, sociali, culturali connessi con il

fatto produttivo di beni e di servizi, al fine della partecipazione alla realizzazione di progetti produttivi e sociali;

— *programmato* in quanto finalizzato alla piena valorizzazione di tutte le risorse umane in connessione dialettica e contestuale con la programmazione economica e l'evoluzione tecnologica e sociale;

— *pluralistico* in quanto inteso a valorizzare, utilizzandoli, tutti gli apporti possibili secondo il loro proprio modo di manifestarsi e di operare nelle rispettive originalità quale condizione di maggiore creatività per ognuno e di sviluppo della vita democratica.

Detto sistema mira a consentire la formazione professionale ricorrente lungo l'intero arco della vita e si collega con il sistema scolastico in modo da consentire la circolarità tra i due sistemi in un quadro di educazione permanente. Esso assicura la rieducazione e l'avviamento professionale degli inabili, dei minorati e degli handicappati in genere.

ART. 6.

(*Gestione sociale della formazione professionale*).

Lo Stato e le Regioni devono coinvolgere e responsabilizzare tutte le parti sociali interessate circa gli obiettivi e i risultati della formazione professionale in modo da assicurarne il collegamento con il mondo del lavoro, con la scuola ed il territorio.

TITOLO II

FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA FORMATIVO

ART. 7.

(*Compiti dello Stato in ordine all'attività di progettazione formativa*).

Spetta allo Stato :

1) definire il sistema formativo modulare per fasce di qualifiche e settori di attività per il raggiungimento dei livelli fondamentali di qualifica, precisando i criteri di accesso ai vari livelli nonché quelli di mobilità all'interno del sistema stesso;

2) assicurare una adeguata flessibilità del sistema in connessione con l'evolversi dei ruoli professionali e delle tecnologie produttive;

3) garantire che il sistema consenta e agevoli la mobilità professionale all'interno di ogni livello lavorativo, tra i livelli di uno stesso settore e tra settori lavorativi diversi;

4) garantire che in un quadro unitario di indirizzi e di traguardi finali, si sviluppino — in condizioni di parità istituzionale normativa ed economica - tutte le iniziative idonee a consentire gli obiettivi della formazione professionale nel rispetto del pluralismo culturale didattico e gestionale.

In tale senso lo Stato in primo luogo definisce i criteri generali relativi alla:

a) individuazione degli ambiti e dei settori della formazione professionale sia in campo nazionale che comunitario;

b) definizione dei livelli di accesso al sistema di formazione e dei requisiti necessari per accedere a ciascun livello specificandoli a seconda che attengano all'inserimento dell'allievo nel sistema formativo, ovvero all'attività di qualificazione e di riqualificazione, ovvero ancora all'attività di specializzazione o di perfezionamento e aggiornamento;

c) determinazione dei requisiti essenziali connessi a ciascun ruolo, considerato nei suoi aspetti tecnologici, economici, sociali e culturali espressi in obiettivi operativo-comportamentali validi sul piano nazionale e unitario.

ART. 8.

(*Compiti dello Stato in ordine alle attività di programmazione della formazione professionale*).

Spetta allo Stato:

A) definire le linee direttrici generali di programmazione della formazione professionale; articolata per settori e per livelli formativi;

B) coordinare piani regionali pluriennali di formazione professionale;

C) predisporre piani pluriennali e annuali relativi alle esigenze formative della pubblica amministrazione statale e degli enti pubblici nazionali;

D) predisporre il piano annuale dei finanziamenti relativi alle attività di cui ai precedenti commi;

In ogni caso la determinazione dei fabbisogni di formazione professionale, omogenea con la progettazione formativa di cui all'articolo 6, deve corrispondere con:

a) la programmazione socio-economica congiunturale e strutturale del Paese;

b) lo sviluppo e le prospettive della mobilità professionale sia in senso orizzontale che in senso verticale;

c) il sistema di interrelazione e di equilibrio dinamico tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche a livello comunitario.

ART. 9.

(*Organi nazionali del sistema di formazione professionale*).

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di formazione professionale è istituito il Comitato dei Ministri per la formazione professionale, composto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro.

Il Comitato dei Ministri:

a) elabora i criteri generali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 7;

b) fissa le linee direttrici dello sviluppo a medio e lungo termine delle attività di formazione professionale;

c) coordina i piani regionali pluriennali di formazione professionale;

d) determina i piani pluriennali e annuali delle esigenze formative della pubblica amministrazione statale e degli enti pubblici nazionali;

e) elabora il piano annuale dei finanziamenti relativi alle attività di formazione professionale;

f) approva piani straordinari di intervento per particolari esigenze non prevedibili nei piani ordinari annuali, determinandone i relativi finanziamenti;

g) redige annualmente una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, e lo trasmette al Parlamento;

h) stabilisce lo schema di convenzione-tipo da adottare per l'affidamento dei corsi da parte delle Regioni ai Centri di formazione professionale non direttamente gestiti.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) sono presi d'intesa con una Commissione costituita dagli assessori regionali competenti per la materia.

Sulle proposte nelle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), il Comitato dei Ministri richiede obbligatoriamente parere ad una Commissione per la gestione sociale della formazione professionale, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale composta da:

— tre rappresentanti degli imprenditori privati;

— tre rappresentanti degli imprenditori pubblici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

— nove rappresentanti delle Federazioni nazionali dei sindacati;

— un rappresentante per ciascun ordine professionale riconosciuto dallo Stato;

— due rappresentanti dei commercianti designati dalle organizzazioni di categoria di rilevanza nazionale;

— due rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni di categoria di rilevanza nazionale;

— un rappresentante degli imprenditori agricoli;

— un rappresentante degli imprenditori turistici;

— due rappresentanti dei coltivatori diretti;

— un rappresentante dei lavoratori agricoli subordinati;

— un rappresentante per ciascun ente o associazione nazionale operante nel settore della formazione professionale;

— un rappresentante dell'ISFOL;

— un rappresentante per ciascuna facoltà universitaria.

La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni e l'approfondimento dei temi di sua competenza, si articola in sottocommissioni.

La Commissione degli Assessori regionali, la Commissione per la gestione sociale della formazione professionale, hanno di-

ritto di proposta su tutte le materie indicate nel presente articolo.

Il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture operative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; potrà altresì avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di enti ed organismi di ricerca.

ART. 10.

(*Norme di attuazione per gli organi nazionali del sistema di formazione professionale*).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del bilancio e programmazione economica e del tesoro, saranno emanate norme relative:

a) alle modalità di designazione dei componenti della Commissione per la gestione sociale della formazione professionale e alla durata dell'incarico;

b) alla regolamentazione dell'attività ed al funzionamento della Commissione;

c) alla forma degli atti necessari per rendere operative le decisioni del comitato dei Ministri per la formazione professionale.

ART. 11.

(*Ulteriori competenze statali*).

Sempre al fine di assicurare la funzione statale di indirizzo e di coordinamento della formazione professionale restano di competenza o vengono attribuite al Ministero del lavoro le seguenti funzioni:

a) disciplina dell'ordinamento delle qualifiche e della loro attribuzione ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro;

b) proposte di provvedimenti legislativi intesi a conferire valore nazionale agli attestati conseguiti dagli allievi al termine di ogni ciclo formativo;

c) cura e coordinamento dei rapporti di qualunque natura con il Fondo sociale europeo e con le autorità e organizzazioni estere operanti in materia di formazione professionale, ivi compresi il finanziamento di iniziative e le convenzioni di carattere comunitario;

d) cura del collegamento con le Regioni con particolare riguardo alla reciproca informazione e documentazione;

e) promozione, attuazione e coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di documentazione e di rilevazione statistica sulla formazione professionale e sul mercato del lavoro in Italia e all'estero;

f) promozione e finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione formativa attinenti ai compiti di progettazione formativa, avvalendosi degli enti legittimati a svolgere attività di formazione professionale;

g) gestione del Fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 33 della presente legge;

h) predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, d'intesa con le Regioni interessate, dei progetti speciali di formazione professionale di interesse interregionale e nazionale;

i) vigilanza sull'applicazione delle norme relative al rapporto giuridico dell'apprendistato;

l) finanziamento delle attività e delle strutture promozionali degli enti a carattere nazionale o interregionale, giuridicamente riconosciuti, operanti nel campo della formazione professionale.

Riconferma la competenza del Ministero degli esteri in materia di programmazione, pianificazione e finanziamento delle attività formative per i lavoratori italiani all'estero.

Il Ministero del lavoro svolge altresì, d'intesa con le Regioni interessate, i seguenti compiti in materia di formazione professionale:

a) predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento delle iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali.

In tal caso le proposte sono formulate dagli uffici provinciali del lavoro e il 50 per cento del finanziamento di tali iniziative è posto a carico della Cassa integrazione e guadagni;

b) predisposizione, assistenza tecnica, finanziamento di iniziative di formazione professionale destinate ad attività artistiche

o di alta specializzazione o comunque per qualifiche il cui mercato del lavoro sia di dimensione sovraregionale e loro attuazione avvalendosi di enti a ciò legittimati;

c) programmazione, assistenza tecnica e finanziamento delle iniziative per la formazione all'esercizio delle libere professioni, prese dalle Università e dagli ordini professionali, d'intesa fra loro;

d) istituzione e finanziamento di attività volte alla formazione ed all'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, aventi carattere complementare rispetto a quelle attuate dalle regioni o realizzate al fine di rispettare le esigenze di unitarietà degli enti gestori a carattere nazionale ed interregionale.

Il Ministero del lavoro svolge i compiti di cui al presente articolo tramite i propri uffici centrali e periferici e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale (ISFOL), in collaborazione con gli organi centrali e periferici degli altri Ministeri interessati.

Il Ministero del lavoro, attraverso gli Uffici regionali del lavoro e della Massima Occupazione, effettua due volte all'anno rilevazioni sistematiche sulle prospettive di occupazione a breve termine e sui fabbisogni occupazionali per comprensori, settori produttivi a livelli di professionalità. Le pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e le imprese sono tenute a fornire ai competenti Uffici del lavoro le informazioni richieste.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni, e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con proprio decreto predispone le modalità tecniche delle rilevazioni in conformità agli accordi comunitari sui servizi del lavoro.

ART. 12.

(*Interscambio centri-azienda*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme intese a promuovere e regolamentare l'intervento delle aziende nell'attività di formazione professionale, attraverso specifici istituti di alternanza tra centri di formazione ed aziende.

ART. 13.

(*Riforma dell'apprendistato*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme per la riforma del rapporto giuridico di apprendistato, per adeguarlo ai princìpi generali delle presenti norme in materia di modularità formativa, di conseguimento della qualifica e valore degli attestati, di congedo, di formazione.

ART. 14.

(*Collegamento tra formazione professionale e collocamento*).

Nel quadro della presente legge, la riforma del collocamento, dovrà altresì prevedere di adattare le strutture ai seguenti obiettivi:

a) a livello centrale: la definizione delle classificazioni del mercato del lavoro e della struttura occupazionale deve essere resa congruente con i criteri secondo quanto stabilito dagli articoli 3 e 5 della presente legge circa la progettazione formativa, affinché si realizzi una facile adattabilità della domanda e dell'offerta di lavoro, nel progressivo perseguimento della finalità della professionalizzazione dei lavoratori, espresse nell'articolo 1 della presente legge;

b) a livello periferico: le strutture del collocamento devono operare in stretto rapporto, definito da norme nazionali d'intesa con le Regioni, con le strutture operative della formazione professionale per la gestione della mobilità professionale;

c) a tutti i livelli: le strutture del collocamento contribuiscono alla determinazione dei fabbisogni di formazione professionale da inserire nei vari piani della formazione professionale stessa, con opportuni criteri di classificazione, relativi anche alla scolarità.

ART. 15.

(*Criteri di rientro nel sistema scolastico degli allievi dei corsi di formazione professionale*).

Il Comitato dei Ministri previsto nella presente norma, disciplina i criteri in base ai quali è consentito il rientro degli al-

lievi e dei lavoratori nei corsi di formazione professionale nel sistema scolastico, tenendo conto della parità di livelli formativi tra i due sistemi e dell'esperienza lavorativa; delle opportunità di individuare momenti didattici integrativi per coloro che passano dall'uno all'altro sistema.

TITOLO III

POTESTÀ DELLE REGIONI

CAPO I

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE RELATIVE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 16.

(*Competenze delle Regioni in ordine alla formazione professionale*).

Spetta alle Regioni, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 6 di adeguare alle esigenze regionali i profili professionali e tipici per ciascun settore e livello di attività di formazione del territorio. Spetta altresì alla Regione disciplinare le modalità di definizione di interventi formativi specifici per aree subregionali dalla Regione stessa individuate e organizzate.

Nella definizione delle modalità di progettazione di interventi formativi specifici nelle aree subregionali, la Regione deve altresì definire le caratteristiche dell'attività di progettazione, garantendo la partecipazione ad essa dei Centri operanti nell'area medesima.

ART. 17.

(*Competenze delle Regioni nell'attività di programmazione e pianificazione della formazione professionale*).

La regione attenendosi ai princìpi di cui ai precedenti articoli provvede a disciplinare con proprie leggi la programmazione, l'attuazione, il riconoscimento e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, compreso quanto attiene le sedi e le attrezzature necessarie per rendere effettivo il diritto alla formazione professionale.

In particolare spetta alla Regione provvedere a:

a) elaborare piani pluriennali e annuali regionali per la formazione professionale, articolati per settore e per livelli, nell'ambito delle direttrici definite dall'articolo 8;

b) elaborare i piani pluriennali e annuali per le esigenze formative del personale regionale e degli enti locali;

c) elaborare il piano annuale dei finanziamenti regionali relativi al complesso delle attività di formazione professionale. Nel corso dell'anno potranno essere predisposti programmi e piani suppletivi;

d) assicurare la tutela e la vigilanza tecnica e amministrativa sulle attività degli enti e delle istituzioni finanziati o riconosciuti idonei o comunque operanti nella Regione in materia di formazione professionale;

e) regolamentare e svolgere le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle attività libere di formazione professionale e l'erogazione di contributi a favore delle stesse.

ART. 18.

(*Gestione sociale per la progettazione e programmazione della formazione professionale*).

La Regione stabilisce forme adeguate di coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, di associazioni culturali con finalità formative, degli ordini professionali, delle università per quanto attiene la progettazione e programmazione formativa a livello regionale e comprensoriale.

CAPO II

ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 19.

(*Centri di formazione professionale*).

L'unità attuativa e organica di base della formazione professionale è costituita dal Centro di formazione professionale (CFP), come espressione istituzionale; senza scopo di lucro di enti locali o di enti ed asso-

ciazioni promotrici di servizio di formazione professionale a carattere nazionale o locale.

Il Centro è il complesso di operatori e di strutture che consente la gestione, l'organizzazione pedagogico-didattica e la realizzazione dello svolgimento dell'attività di formazione professionale, incentrata sulla mobilità professionale orizzontale e verticale nell'ambito rispettivamente di almeno un settore e di un livello di attività lavorativo-produttiva di beni o di servizi.

Un Centro deve garantire una corretta pianificazione nello sviluppo delle strutture, nella progettazione di una didattica fondata sul concetto di ruolo professionale, nello sviluppo professionale dei docenti secondo i criteri di interdisciplinarità e di sperimentazione.

Ogni Centro può articolarsi in sezioni operative per lo svolgimento di corsi.

ART. 20.

(*Partecipazione e gestione sociale presso i centri*).

Nell'ambito del Centro di formazione professionale deve essere garantita la partecipazione dei docenti, degli allievi e delle famiglie ai vari momenti della pianificazione indicati dall'articolo precedente.

Le forze sociali devono essere coinvolte nella verifica dei piani e dei risultati formativi relativi all'attività dei centri.

In ogni caso deve essere salvaguardata l'iniziativa e la responsabilità gestionale, pedagogica e didattica degli enti gestori.

ART. 21.

(*Istituzione dei centri di formazione professionale*).

La possibilità di istituire Centri e di ottenerne il riconoscimento è garantita agli enti pubblici e agli enti dotati di personalità giuridica e senza scopo di lucro, a condizione che i centri stessi siano rispondenti alle disposizioni legislative regionali in materia di idoneità.

ART. 22.

(*Determinazione dei criteri di idoneità per l'istituzione e l'attività dei centri di formazione professionale*).

Spetta alle Regioni stabilire i criteri generali e i requisiti necessari affinché i Cen-

tri di formazione professionale siano dichiarati idonei.

Spetta altresì alle Regioni riconoscere l'idoneità dei singoli Centri secondo modalità e procedure da stabilire con legge regionale.

In ogni caso i criteri e i requisiti per la dichiarazione di idoneità non potranno concernere altro che le strutture dei Centri e l'attività di docenza da essi assicurata.

Le Regioni dovranno anche assicurare che i nuovi Centri dotati dei requisiti necessari, possano ottenere la dichiarazione di idoneità entro un periodo determinato dal momento della richiesta.

ART. 23.

(*Disciplina dei finanziamenti pubblici ai Centri di formazione professionale*).

Spetta alle Regioni disciplinare, nell'ambito delle norme generali eventualmente stabilite nei piani e nelle leggi statali di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti ai Centri. L'erogazione dovrà comunque essere disciplinata tenendo conto dei seguenti princìpi:

a) i finanziamenti pubblici dovranno essere erogati per le attività svolte dai Centri in attuazione dei piani regionali;

b) contributi speciali dovranno essere erogati per attività sperimentali di carattere promozionale approvate dalla regione, e per la ristrutturazione o riconversione dei Centri esistenti;

c) contributi speciali possono essere previsti per favorire l'istituzione dei Centri alla formazione dei quali provvedano o partecipino, in forma associata, operatori nel settore della formazione professionale.

Particolare valore, culturale e formativo, deve infatti essere riconosciuto ai Centri costituiti come risultati di esperienze dirette e originali di aggregazione sociale e popolare.

Per l'espletamento delle funzioni di formazione professionale finanziate in modo permanente dalla Regione, è prevista una convenzione disciplinata dalla Regione stessa, sulla base dello schema di convenzione tipo predisposto dal Comitato dei ministri.

La Regione eroga altresì contributi per la ristrutturazione e riconversione dei cen-

tri approvati e finanziati e, inoltre per l'acquisto dei macchinari, attrezzature e mezzi didattici, per la manutenzione degli immobili o per l'ampliamento e riammodernamento dei locali.

ART. 24.

(*Formazione professionale in sede aziendale*).

La Regione autorizzerà, quando particolari esigenze lo richiedano, l'espletamento dei corsi di formazione in sede aziendale fissandone i limiti, i criteri di attuazione e le modalità nel rispetto degli obiettivi generali fissati dalle presenti norme.

L'attività di formazione professionale in aziende deve avvalersi della collaborazione dei Centri di formazione professionale riconosciuti idonei.

Le attività di formazione organizzate dalle aziende possono ottenere i medesimi riconoscimenti e le sovvenzioni previste per le attività analoghe promosse o autorizzate dalla Regione, purché le predette attività siano programmate e realizzate nel rispetto delle presenti norme e di quelle regionali in materia di formazione professionale.

L'attività di formazione professionale viene concordata con le rappresentanze dell'azienda in merito:

a) alla determinazione degli obiettivi e delle disposizioni in cui è organizzata la formazione;

b) ai criteri che debbono presiedere all'avviamento degli aspiranti alle attività di formazione nel caso di riqualificazione e promozione di lavoratori delle aziende;

c) ai problemi connessi con l'impiego dei lavoratori al termine della formazione.

CAPO III

DIRITTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 25.

(*Agevolazioni, provvidenze, indennità per i lavoratori e i giovani per l'utilizzo degli strumenti di formazione professionale*).

In attuazione dei princìpi della presente legge la Regione predispone e disciplina, a favore di chi partecipa ai corsi di forma-

zione professionale, un complesso di agevolazioni e provvidenza, quali mezzi di trasporto, mense, biblioteche ecc., al fine di garantire il diritto allo studio, tenuto conto che:

— la frequenza ai corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del servizio militare e di leva, dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto, nonché ad ogni altro effetto di carattere fiscale e previdenziale;

— ai lavoratori iscritti o frequentanti i corsi di formazione professionale comunque riconosciuto dalla Regione spettano le ore lavorative retribuite per il diritto allo studio nella misura e con le modalità stabilite dai contratti collettivi;

— le agevolazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per i lavoratori studenti, sono estese a tutti gli iscritti e frequentanti i corsi di formazione professionale comunque riconosciuti dalla Regione;

— agli allievi spettano altresì le assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti a favore dei lavoratori occupati nella posizione iniziale della qualifica per il cui conseguimento i corsi sono frequentati, sempre che già non ne godano.

Coloro che frequentano i corsi di formazione professionale hanno diritto a una indennità di frequenza in assenza o in sospensione dei redditi di lavoro.

La Regione provvederà a disciplinare tale diritto, in base a quanto stabilito in proposito dalle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 26.

(*Attività di orientamento professionale e di assistenza psico-medica-pedagogica*).

L'attività di formazione professionale deve essere preceduta e affiancata da idonea attività di orientamento professionale e di assistenza psico-medico-pedagogica.

La Regione ne disciplinerà le modalità e determinerà i mezzi per l'attuazione di tale norma servendosi, di preferenza, di

strutture già sperimentate, ferma restando la facoltà degli enti di scegliere le équipes psico-medico-pedagogiche.

CAPO IV

IL PERSONALE DOCENTE.

ART. 27.

(*Competenze delle regioni nel determinare i requisiti e lo stato giuridico del personale docente*).

Spetta alla Regione, nell'esercizio delle sue competenze, determinare i requisiti di base per l'idoneità del personale docente.

Detti requisiti devono essere determinati tenuto conto di quanto stabilito in proposito a norma dell'articolo 7 relativo alla progettazione formativa e delle caratteristiche costitutive dei Centri, previste dall'articolo 19.

La legge regionale nel definire i requisiti di base per l'idoneità del personale docente deve comunque rispettare le congruenze fra lo stato giuridico dei docenti e la natura giuridica dei Centri presso i quali prestano servizio.

L'assunzione del personale spetta agli enti gestori previo accertamento dei requisiti di idoneità integrativi ai fini di una verifica di compatibilità con la propria organizzazione pedagogica e didattica e con la proposta formativa da essi espressa.

ART. 28.

(*La formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti*).

Spetta alla Regione, d'intesa con gli enti gestori dei Centri di formazione professionale, promuovere, finanziare e attuare, avvalendosi di enti a ciò legittimati, la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato nelle attività formative dipendenti da enti a carattere regionale o locale.

La formazione e l'aggiornamento dei docenti devono mirare a garantire la capacità di provvedere alla docenza e alla animazione dei corsi, alla progettazione delle

strutture didattiche, alla progettazione di software didattici corrispondenti ai vari livelli rispetto ai quali si svolge la formazione professionale.

Spetta altresì alla Regione disciplinare, finanziare e controllare le attività integrative di formazione e di aggiornamento proposte dagli enti gestori d'intesa con i propri docenti al fine di perseguire una più efficace ed omogenea azione formativa di gruppo basata sul lavoro interdisciplinare e sulla sperimentazione.

CAPO V

NORMATIVA RELATIVA AGLI ALLIEVI.

ART. 29.

(*Attestati di qualifica*).

Agli allievi che superano le prove finali, la cui modalità e i cui livelli saranno fissati dal Comitato dei Ministri nell'ambito delle proprie competenze, viene rilasciato un attestato di qualifica valido agli effetti contrattuali per il trattamento normativo e retributivo.

Il riconoscimento degli effetti dell'attestato, da parte del datore di lavoro, deve avvenire entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di assunzione dell'allievo in possesso della qualifica richiesta.

ART. 30.

(*Diritto di accesso ai pubblici concorsi*).

Gli attestati di qualifica costituiscono titolo idoneo all'accesso a pubblici concorsi, secondo apposita regolamentazione da stabilirsi a livello nazionale, da parte del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 9.

ART. 31.

(*Utilizzo delle strutture scolastiche per i corsi di formazione professionale*).

La Regione può stipulare apposite convenzioni al fine di assicurare ai Centri di formazione professionale l'utilizzazione delle necessarie strutture di pertinenza del sistema scolastico statale.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 32.

(*Fondo per la formazione professionale dei lavoratori*).

È istituito presso il Ministero del lavoro il « Fondo per la formazione professionale dei lavoratori », in sostituzione del FAPL (Fondo addestramento professionale lavoratori) di cui all'articolo 62, lettera *b*) della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo per la formazione professionale dei lavoratori, le cui modalità di funzionamento e di finanziamento verranno disciplinate con apposito decreto dal Comitato ministeriale, di cui all'articolo 9, entro sei mesi dall'emanazione della presente legge, è alimentato:

a) dal bilancio dello Stato in relazione all'applicazione di un parametro ragguagliato al monte salari da stabilirsi su proposta del Comitato ministeriale di cui all'articolo 9;

b) dal contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) dalla Cassa integrazioni e guadagni;

d) da contributi del Fondo Sociale Europeo e da altre organizzazioni comunitarie e da erogazioni eventualmente effettuate da privati, Enti, Associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura.

ART. 33.

(*Erogazione dei fondi per la formazione professionale*).

Sul fondo per la formazione professionale il Ministero del lavoro provvede con apposito decreto al finanziamento per la spesa relativa:

a) al finanziamento, da parte dello Stato, dei progetti speciali a carattere promozionale o di interesse interregionale, di cui agli articoli 8, 14 delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale

delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, nonché al funzionamento del Comitato nazionale per la formazione professionale di cui agli articoli 11, 12 e 14;

b) all'attuazione delle iniziative di formazione e di orientamento professionale dei piani regionali, ivi compreso il finanziamento di strutture formative e di acquisto attrezzature, nonché di assistenza sociale, di attività sperimentali e di carattere promozionale, di cui agli articoli 9, 19, 23, 24, 25, 28, 31;

c) alla corresponsione delle indennità sostitutive del salario a lavoratori che fruiscano di congedi di formazione non retribuiti, agli allievi dei corsi che non fruiscono di redditi di lavoro, a lavoratori che frequentino corsi di riconversione professionale;

d) alla corresponsione delle retribuzioni per il personale della formazione professionale che frequenti corsi di formazione ed aggiornamento.

TITOLO V

NORMA TRANSITORIA

ART. 34.

Allo scadere di un anno dalla pubblicazione della presente legge, sono abrogate le norme e le disposizioni con essa contrastanti.

N. 1320

ART. 1.

Le Regioni esercitano potestà legislativa ed amministrativa in materia di orientamento e formazione professionale, nei limiti delle norme costituzionali ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Al fine di completare il quadro delle competenze regionali, in attuazione della legge del 22 luglio 1975 n. 382, sono ulteriormente trasferite alle regioni:

a) le competenze in materia di finanziamento e di organizzazione dei cantieri di lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) le competenze in materia di organizzazione dei corsi degli informatori socio economici in agricoltura di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153;

c) le competenze per la formazione degli operatori del commercio di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

d) le funzioni di orientamento professionale esercitate dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

e) le competenze per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

ART. 2.

La formazione professionale è rivolta a tutti coloro che si apprestano ad esercitare o già esercitano — in qualunque posizione professionale — un'attività lavorativa nei vari settori produttivi o che in essa intendono reinserirsi, ivi inclusi gli affetti da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali e gli invalidi per infortunio sul lavoro o per qualsivoglia altra causa.

Essa attua il diritto dei giovani, che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, a conseguire una preparazione professionale specifica, adeguata ai diversi livelli di uscita dalle strutture scolastiche e il diritto dei lavoratori allo sviluppo ed al perfezionamento delle proprie capacità

professionali, in vista della occupazione o ai fini della promozione e mobilità sul lavoro.

La formazione professionale garantisce, con le condizioni, modalità e requisiti fissati con le procedure di cui all'articolo 11 il reingresso nel sistema scolastico.

ART. 3.

Le attività di formazione professionale di cui all'articolo precedente sono programmate dalle Regioni, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tali attività sono promosse e gestite dalle Regioni, mediante formule didattiche diverse. Queste devono, comunque, nel caso di corsi abilitanti all'esercizio di specifiche attività lavorative, essere atte a garantire ai lavoratori il conseguimento di qualifiche professionali, che presuppongono un livello minimo comune di conoscenze tecniche e di capacità pratiche valide sul piano nazionale e comunitario.

I cicli formativi, articolati in maniera da fornire risposta alle esigenze dei lavoratori nel quadro del programma regionale, non si possono estendere temporalmente per una durata superiore ad un anno, o due anni se frequentati da lavoratori occupati, fatta eccezione per i cicli di cui al successivo punto *c*) del presente articolo, cicli diversi non possono essere percorsi successivamente senza reinserimenti nell'attività lavorativa.

L'alternanza fra questa e le attività di formazione professionale dovrà rispondere a precisati criteri quantitativi e qualitativi, da fissarsi nelle leggi regionali, per evitare la istituzionalizzazione di fatto di un canale formativo parallelo ed alternativo alla scuola secondaria superiore.

Per gli allievi provenienti dalla scuola secondaria superiore le Regioni organizzano corsi professionali adeguati alle diverse basi formative di partenza, e in particolare:

a) cicli di qualificazione e specializzazione professionale per allievi provenienti dalle classi intermedie della scuola secondaria superiore;

b) cicli di specializzazione per i maturati che aspirano ad approfondire determinate competenze o ottenere le abilitazioni professionali in base alle norme vigenti;

c) cicli di diploma, istituiti o gestiti di concerto con l'università.

I cicli di cui alla lettera *a*) completati con successo saranno valutati, con le procedure di cui all'articolo 11, agli effetti di un eventuale reingresso nelle strutture scolastiche.

ART. 4.

Al fine di garantire l'adeguato supporto tecnico alla programmazione regionale dell'attività formativa di cui al precedente articolo 3 nonché l'obiettiva fissazione di *standards* minimi di professionalità validi a livello nazionale e comunitario, le Regioni si avvalgono dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Il decreto del Presidente della Repubblica costitutivo del precitato Ente onde consentire la necessaria funzionalità con il disposto della presente legge e la massima rappresentatività degli organi collegiali viene così modificato: « sono abrogate le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973 n. 478 .

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 478 è sostituito dal seguente: « il Presidente dello Istituto è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dura in carica 4 anni e non può essere confermato più di una volta .

L'articolo 4 primo comma n. 1, 3, 4, 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 478 è sostituito dal seguente: « 1) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali; 3) 3 rappresentanti designati dalle Regioni; 4) 3 esperti in materia di formazione professionale; 5) 2 esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione.

I commi terzo e quarto del medesimo articolo 4 sono sostituiti dai seguenti: « i consiglieri di amministrazione di cui al punto 3 sono designati, con criteri di rotazione dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I consiglieri di amministrazione di cui al punto 4 sono scelti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale .

L'ISFOL viene riconosciuto per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975 n. 70; e compreso nella categoria IV degli Enti iscritti nella tabella annessa alla legge stessa ed è classificato tra gli Enti di secondo livello.

ART. 5.

Le Regioni assicurano un calendario ed un orario di funzionamento delle attività formative in modo da agevolare la frequenza ai lavoratori occupati.

ART. 6.

Particolari convenzioni regoleranno la utilizzazione anche a titolo gratuito di strutture della scuola secondaria per i cicli regionali di formazione professionale e delle attrezzature regionali per i diversi indirizzi della scuola secondaria superiore.

Particolari convenzioni potranno inoltre regolare l'uso di impianti industriali, agricoli e di servizio per corsi residenziali ed esperienze di lavoro per gli allievi dei corsi regionali.

ART. 7.

Le Regioni potranno finanziare attività di formazione professionale che siano gestite:

a) dalle Regioni stesse;

b) da Enti locali sub-regionali o loro consorzi;

c) da Enti di formazione professionale, appositamente riconosciuti nella legge di ciascuna Regione che:

operino sull'intero territorio nazionale;

dispongano di sedi e di personale corrispondenti ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 secondo comma;

non operino a fine di lucro;

siano diretta emanazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, o di Enti morali impegnati da almeno 25 anni in attività formative, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

d) da imprese, secondo il dispositivo previsto all'articolo 8.

In ogni caso i contributi destinati agli Enti di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo, non potranno globalmente superare il 25 per cento delle disponibilità finanziarie regionali destinate ad attività di formazione professionale.

La regione dovrà prevedere adeguate forme di partecipazione e di controllo degli organi regionali sulla amministrazione e sulla gestione delle attività di tutto o in parte da esse finanziate.

Nelle attività di formazione professionale di cui ai commi precedenti dovranno essere garantite adeguate forme di partecipazione e di controllo da parte degli allievi, degli insegnanti e delle parti sociali più direttamente interessate.

ART. 8.

Le imprese possono accedere al finanziamento regionale per le attività formative dirette alla difesa o all'incremento dell'occupazione od alla promozione professionale dei lavoratori, purché i lavoratori interessati — durante le ore di formazione — non siano utilizzati per finalità produttive e vi sia stato parere favorevole delle organizzazioni dei lavoratori in merito:

alla determinazione degli obiettivi e delle condizioni in cui è organizzata la formazione;

ai criteri che devono presiedere all'avviamento degli aspiranti alle attività di formazione nei casi di riqualificazione e promozione dei lavoratori dell'azienda;

ai problemi connessi con l'impiego dei lavoratori al termine della loro formazione.

Ai lavoratori occupati, compresi gli apprendisti, che frequentano, a tempo pieno o parziale, corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge si applica l'articolo 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

ART. 9.

E' abrogata la disciplina sull'apprendistato di cui alla legge del 1955, n. 25 e successive modifiche. Restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'apprendistato artigiano, di cui alla legge del 1956 n. 860 e successive modifiche.

I giovani che non dispongono della qualifica professionale specificamente richiesta per lo svolgimento di determinate mansioni possono essere assunti secondo le modalità della presente legge, dalle imprese, comprese le cooperative ed i consorzi, nonché dagli enti pubblici economici.

Il contratto di formazione è soggetto alle seguenti condizioni:

a) può essere stipulato per i giovani che abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico o ne siano stati sciolti ai sensi delle vigenti leggi e non superino i 22 anni; per i laureati il limite massimo di età è elevato a 28 anni;

b) ha una durata non superiore ai dodici mesi e non è rinnovabile;

c) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta. Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

la durata;

il gruppo di mansioni su cui l'impresa intende avviare il giovane;

l'orario di lavoro che valutato sulla durata complessiva del contratto di cui al presente articolo non può essere inferiore al 50 per cento dell'orario contrattuale e deve consentire al giovane di frequentare cicli di formazione professionale integrativi. L'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

le modalità di svolgimento dell'attività formativa, ove sia attuata nell'ambito dell'impresa su autorizzazione della Regione.

I giovani assunti a norma del presente articolo hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica.

La retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970 n. 281 sono determinate le norme relative alla documentazione ed alla verifica delle attività di formazione e di addestramento svolte e le forme di controllo di attuazione degli impegni contrattuali.

ART. 10.

Per essere ammessi a cicli di formazione professionale occorre aver soddisfatto all'obbligo scolastico o, in mancanza, essere sciolti dall'obbligo ai sensi delle vigenti leggi.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, al fine di consentire il completamento dell'obbligo, i Provveditori agli studi, su richiesta delle Regioni possono istituire corsi speciali statali di scuola media cui sono ammessi gli allievi dei corsi regionali di formazione professionale privi della relativa licenza.

I predetti corsi che debbono, per quanto possibile, essere istituiti nelle stesse sedi ove si svolgono i corsi regionali di formazione professionale, vengono aggregati a tutti gli effetti alla scuola media statale territorialmente competente.

Nel primo decennio di applicazione della presente legge le Regioni promuovono e gestiscono direttamente corsi professionali per lavoratori forniti della sola licenza media, includenti anche unità di studio e di esperienze lavorative valutabili ai fini dei rientri nella scuola secondaria superiore, in base ai criteri fissati dalla Commissione regionale di cui all'articolo 11.

ART. 11.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno fissate condizioni, modalità e requisiti per lo accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore di coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di formazione professionale.

L'applicazione della normativa di cui agli articoli 10 e 15 alle situazioni regionali specifiche è affidata ad un Comitato regionale per il collegamento fra la scuola secondaria superiore e le strutture di formazione professionale. Tale Comitato ha anche il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle modalità dei rientri nella scuola secondaria superiore di lavoratori che abbiano seguito corsi regionali, con speciale riferimento alla valutazione ai fini del reingresso scolastico, delle attività svolte e delle eventuali qualificazioni conseguite.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato ed è inoltre composto da:

a) il sovraintendente regionale scolastico;

b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

c) otto docenti designati dai consigli provinciali scolastici;

d) quattro esperti di formazione professionale designati dal Comitato regionale;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) due rappresentanti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi;

h) un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Alle nomine provvede con proprio decreto il Presidente della Regione.

ART. 12.

La frequenza ai cicli di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del rinvio del servizio militare di leva.

ART. 13.

La partecipazione ai cicli di formazione professionale è gratuita.

La frequenza degli allievi ai cicli di formazione professionale deve essere incentivata con forme adeguate di assistenza ivi incluse particolari provvidenze per i lavoratori rientrati dall'estero, per gli affetti da minorazioni, per gli invalidi di cui all'articolo 2.

Per i lavoratori adulti disoccupati o temporaneamente sospesi dal lavoro potranno essere previste particolari indennità di frequenza.

ART. 14.

Al termine dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge, i lavoratori che li abbiano regolarmente fre-

quentati e ove ne abbiano superate le prove finali, riceveranno un certificato di qualificazione, riqualificazione e specializzazione o un diploma di qualifica di livello post-secondario.

Gli attestati di frequenza debbono registrare i contenuti e la durata del corso e gli obiettivi formativi del corso stesso.

I certificati ed i diplomi di qualifica, validi su tutto il territorio nazionale, debbono contenere, oltre agli elementi di cui al comma precedente, l'indicazione della fascia di qualificazione cui l'intervento formativo è finalizzato.

ART. 15.

Le fasce di qualificazione vengono definite — sulla scorta delle rilevazioni effettuate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori — con periodicità triennale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai livelli professionali sanciti dalla contrattazione collettiva delle diverse categorie dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, sentito il Comitato nazionale di cui al successivo articolo.

Nell'ambito della definizione di cui al precedente comma il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina le capacità professionali richieste ad un lavoratore per certificarne la appartenenza ad una delle fasce di qualificazione oltre che i requisiti minimi di dotazione delle sedi formative e di preparazione del personale docente.

Le Regioni determinano i programmi didattici correlati ai diversi livelli scolastici di partenza nonché le unità di studio e di esperienze professionali indispensabili per ogni intervento formativo finalizzato all'attribuzione dell'attestato di qualifica.

ART. 16.

All'atto dell'avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, apposite commissioni, da istituirsi, in attuazione dell'articolo 7 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 10, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione verificheranno, per i lavoratori che non abbiano svolto attività lavorativa in mansioni proprie della loro qualifica, il possesso dei requisiti professionali occorrenti per svolgere

l'attività lavorativa cui desiderano essere avviati. In caso positivo le commissioni rilasciano apposita certificazione. In caso negativo i lavoratori vengono indirizzati ad attività di formazione adeguate al loro livello di preparazione professionale tenuto conto delle esperienze occupazionali.

Per i lavoratori in possesso dei certificati e dei diplomi di cui al precedente articolo la certificazione stessa è valida ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, in mansioni proprie della qualifica stessa.

ART. 17.

Il personale dei centri di formazione professionale dipendenti dalle Regioni è costituito dal personale di ruolo, da personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione e da personale assunto a contratto per un periodo non superiore a 5 anni e quando si richieda una particolare qualificazione tecnica.

Al di fuori delle ipotesi contrattuali di cui al precedente comma per specifiche prestazioni tecniche si può far ricorso anche all'opera di esperti dipendenti da enti pubblici e privati o liberi professionisti iscritti agli albi compensati in base alle singole prestazioni professionali.

I regolamenti organici relativi al personale dipendente dalle Regioni ed i contratti collettivi per il personale non regionale addetto ad attività di formazione professionale dovranno contenere norme intese ad assicurare periodici congedi retribuiti per l'aggiornamento culturale e tecnico-didattico dei docenti.

ART. 18.

Il contributo per il finanziamento delle attività formative regionali verrà iscritto nel bilancio dello Stato, a far data dall'esercizio 1977 nel fondo comune dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il finanziamento della precitata attività viene fissato per l'esercizio finanziario 1977 in lire 200 miliardi versato sul fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene iscritper il funzionamento dell'ISFOL e del Comitato di cui all'articolo 19 pari a lire 3 miliardi.

Ogni disposizione normativa in contrasto con il presente articolo di legge è abrogata.

ART. 19.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Comitato nazionale per la formazione professionale.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale prevede:

a) a formulare pareri obbligatori per l'impiego dei fondi di cui all'articolo precedente per lo svolgimento delle finalità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 secondo le modalità previste dalla legge 8 novembre 1973 n. 736 nonché per l'avviamento alla Commissione delle Comunità Europee dei progetti di formazione accessibili ai contributi comunitari;

b) a formulare pareri obbligatori in ordine ai corsi previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972 n. 464;

c) a formulare pareri obbligatori sulla definizione delle fasce di qualificazione e delle unità di studio e di esperienze professionali necessarie per conseguirli in conformità di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della presente legge;

d) alla redazione annuale di un quadro generale della domanda formativa e della situazione del settore da presentare in Parlamento in occasione dell'esame del bilancio dello Stato;

e) a svolgere ogni altra attività consultiva specificatamente richiesta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione e dalle Regioni.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo il Comitato nazionale per la formazione professionale si avvale dello Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973 n. 478.

ART. 20.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale, presieduto dal Ministro del la-

voro e della previdenza sociale, è costituito da:

a) 1 rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: tesoro, industria, commercio ed artigianato, agricoltura, organizzazione della pubblica amministrazione, partecipazioni statali, bilancio e programmazione;

b) 10 rappresentanti di altrettante Regioni;

c) 6 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) 3 esperti nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) 2 esperti nominati dal Ministero della pubblica istruzione;

f) 1 rappresentante designato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

I membri del Comitato nazionale per la formazione professionale durano in carica 4 anni.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale si riunisce ordinariamente almeno ogni bimestre.

ART. 21.

NORME TRANSITORIE

Entro il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni dovranno devolvere non meno del 40 per cento delle proprie disponibilità finanziarie per attività di formazione professionale, destinandolo alla gestione diretta della Regione o degli Enti locali; entro il successivo triennio il volume di risorse da destinare ad attività di formazione a gestione pubblica non potrà essere inferiore al 75 per cento dei fondi stanziati.

Durante il periodo transitorio di cui al comma precedente, le Regioni disporranno nell'ambito di uno o più piani pluriennali:

a) le condizioni che garantiscono la corrispondenza di attività finanziate durante

questo periodo con i programmi e le esigenze delle Regioni, sulla base anche di verifiche dell'idoneità tecnica delle attrezzature e del personale insegnante;

b) i criteri per la progressiva cessazione del finanziamento alle attività che per la loro natura non corrispondano alle esigenze regionali ed alla specifica funzione della formazione professionale quale definita dalla presente legge;

c) i criteri per il progressivo passaggio alla gestione regionale diretta dalle attività che soddisfino integralmente i requisiti sopraindicati.

ART. 22.

In conseguenza al trasferimento delle materie di cui all'articolo 1 della presente legge:

sono soppressi i capitoli 5121 (cantieri di lavoro), 5125 e 5126 (orientamento), 5131 (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 10) del bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77;

sono soppressi i capitoli 1583, 1584, 1585 e 1586 del bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste (svolgimento attività informazione socio-economica, aiuti per formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici, contributo *una tantum* per l'assunzione e la utilizzazione dei consulenti socio-economici, svolgimento delle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura).

E' abrogata qualsiasi disposizione normativa in contrasto con la presente legge.

N. 1746

ART. 1.

Le attività di formazione professionale, di perfezionamento e di rieducazione costituiscono un servizio inteso ad assicurare a tutti i lavoratori, a qualsiasi settore produttivo appartengano, l'acquisizione di tutte quelle nozioni e conoscenze teoriche e pratiche, necessarie per svolgere, ai vari livelli, un ruolo professionale in attività di lavoro subordinato od autonomo.

ART. 2.

Allo scopo di rendere effettivo il diritto all'occupazione, pur nell'ambito del fondamentale diritto alla libera scelta dell'attività lavorativa e del luogo di lavoro, la Repubblica pone in essere i mezzi per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 in relazione alle esigenze del mercato di lavoro.

ART. 3.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Governo, con apposito decreto, sentito il Consiglio nazionale per la formazione professionale, detta le direttive cui le regioni dovranno attenersi nel corso del successivo anno solare, nell'attività di formazione professionale e quali siano gli obiettivi da perseguire in relazione all'andamento della politica economica nazionale.

In particolare il decreto dovrà stabilire i fabbisogni quantitativi e qualitativi della manodopera sulla base della tendenza della domanda di lavoro e dell'esigenza di armonizzare questa con l'offerta di lavoro.

ART. 4.

È costituito il Consiglio nazionale per la formazione professionale, presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto da:

1) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

2) cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati ognuno dalle organizzazioni sindacali;

3) cinque rappresentanti dei lavoratori autonomi designati ognuno dalle rispettive organizzazioni;

4) cinque rappresentanti dei datori di lavoro;

5) tre rappresentanti degli enti di formazione professionale più rilevanti sul piano nazionale;

6) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

7) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, bilancio, tesoro, industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale per la formazione professionale è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica tre anni.

I membri possono essere rieletti o ridesignati non più di una sola volta.

Per ciascun membro effettivo viene designato un supplente.

ART. 5.

Le singole regioni, sulla base delle disposizioni e degli orientamenti dettati dal decreto di cui al precedente articolo 3, provvedono annualmente alla programmazione delle attività di preparazione, addestramento, perfezionamento e rieducazione professionale dei lavoratori.

ART. 6.

La realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 5 sarà perseguita dalle regioni attraverso corsi differenziati ma attuata secondo programmi omogenei in modo da realizzare un sistema di formazione ricorrente tale da garantire ai lavoratori uno sviluppo continuo del loro patrimonio di capacità professionale.

ART. 7.

Il Consiglio regionale per la formazione professionale istituito con legge regionale entro tre mesi dall'applicazione della presente legge, deve essere sentito per la:

1) elaborazione dei programmi di formazione professionale;

2) l'adozione dei programmi regionali;

3) determinazione dei criteri per la formazione e la gestione dei corsi.

ART. 8.

Le attività di formazione professionale sono attuate direttamente dalla regione o possono essere affidate ad enti pubblici territoriali.

Possono essere inoltre affidate ad enti od associazioni non aventi scopo di lucro e che abbiano per fine statutario o prevalente la formazione professionale nonché ad aziende o loro consorzi, limitatamente ai casi di specializzazione o perfezionamento intesi al raggiungimento di una approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici.

ART. 9.

Il Consiglio nazionale per la formazione professionale effettua i necessari controlli al fine di verificare:

a) l'esatta applicazione delle disposizioni ministeriali di cui al precedente articolo 3;

b) che i centri di formazione professionale dispongano delle strutture logistiche, delle attrezzature e di personale docente e tecnico idonei per il raggiungimento delle finalità formative che i singoli corsi devono perseguire.

I predetti accertamenti devono essere effettuati precedentemente alla concessione dei finanziamenti necessari.

ART. 10.

La partecipazione ai corsi di formazione è aperta a tutti.

Qualora le domande superino il numero stabilito dei partecipanti, a cura degli organi direttivi dei corsi saranno comunicate agli interessati le disponibilità e le vacanze degli altri corsi indetti.

Nel caso che persista una eccedenza di domande rispetto alla ricettività, sarà effettuata una prova di selezione nella quale sarà tenuto conto, soprattutto, delle attitudini dei singoli, in relazione alla specifica attività cui il corso è rivolto a preparare o perfezionare.

La partecipazione ai corsi è gratuita anche per ciò che concerne la fornitura di materiale didattico e l'uso di macchine o attrezzature.

ART. 11.

A conclusione del corso viene rilasciato ad ogni partecipante un attestato da cui risulti il livello professionale acquisito.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale per la formazione professionale, saranno stabiliti gli effetti degli attestati ai fini del collocamento.

ART. 12.

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale saranno fornite al Consiglio nazionale per l'addestramento professionale tutte le notizie ed i dati utili per la predisposizione del piano nazionale di formazione che, per le varie regioni, tenga conto delle esigenze, delle situazioni socioeconomiche e dei prevedibili sviluppi dell'economia locale.

A cura del predetto Ministero saranno forniti anche tutti i dati sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

ART. 13.

Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione stessa.

ART. 14.

Al finanziamento delle attività di formazione professionale previste nella presente legge si provvede:

a) con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge di bilancio;

b) con il contributo di cui all'articolo 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, e al decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) con contributi straordinari da prelevarsi dalle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa unica assegni familiari, che saranno determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione e della Cassa unica assegni familiari sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato;

d) con le altre entrate previste da disposizioni legislative a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

L'importo di cui al primo comma è destinato per il 75 per cento al Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da ripartirsi tra le regioni nei modi previsti dalla norma predetta.

La residua disponibilità è destinata:

a) al finanziamento dell'attività di formazione professionale di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) al finanziamento dell'attività di formazione professionale svolta nella regione autonoma della Sardegna, ai sensi della presente legge e degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

c) al finanziamento dell'attività di formazione professionale svolta nella regione autonoma della Sicilia, nonché al finanziamento della gestione straordinaria dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA e comunque fino e non oltre il trasferimento di tale attività alla predetta regione mediante adeguamento delle norme di attuazione dello statuto di autonomia;

d) al finanziamento dell'attività statale residua svolta nelle altre regioni a statuto speciale fino al trasferimento di tale attività alle predette regioni mediante adeguamento delle norme di attuazione dei rispettivi statuti;

e) al finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

f) al finanziamento dei cantieri straordinari di lavoro da istituire in caso di improvviso aggravamento delle situazioni occupazionali locali;

g) al pagamento degli oneri previdenziali per gli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla ripartizione dell'importo di cui al precedente comma si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

Le regioni presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso, i progetti di attività di formazione professionale per l'ammissione al finanziamento del Fondo sociale europeo.

ART. 16.

Entro novanta giorni dalla data di entrata i nvigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano sono assunte dall'Ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. È salvo il disposto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

ART. 17.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

N. 1913

ART. 1.

(*Diritto alla formazione professionale*).

La formazione professionale è, per il cittadino, prosciolto all'età di 16 anni dall'obbligo scolastico, un diritto al quale la Repubblica, in base al dettato costituzionale, deve dare piena soddisfazione con lo obiettivo di rispondere in termini di educazione permanente e polivalente alle esigenze di crescita culturale e di partecipazione sociale, in aderenza alle trasformazioni tecnologiche e organizzative della produzione e dei servizi civili e sociali.

La formazione professionale costituisce il presupposto indispensabile per usufruire del diritto all'occupazione e ad essa deve essere collegata la scelta della professione.

Lo Stato e le regioni garantiscono tale diritto con iniziative proprie, di enti e di privati.

Tali iniziative sono rivolte ad assicurare, a quanti intendono esercitare un'attività lavorativa, idonea preparazione globale e cioè professionale, culturale, sociale, civica ed umana ed adeguato inserimento nell'ambito del lavoro ed a completare, aggiornare, perfezionare e riqualificare la preparazione dei lavoratori occupati.

ART. 2.

La frequenza alle iniziative per la formazione professionale è gratuita. Lo Stato e le regioni provvedono a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale all'effettivo esercizio della formazione professionale. La struttura organizzativa e gli orari dei cicli offrono possibilità di frequenza ai lavoratori occupati.

Le leggi regionali assicurano il coordinamento tra le iniziative di attuazione del diritto allo studio e quelle per il diritto al lavoro.

ART. 3.

(*Diritto allo studio e rientri scolastici*).

A tutti gli allievi è assicurata la fruizione delle possibilità di promozione culturale e professionale offerte dall'avanza-

mento negli studi sino all'accesso all'università.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, con decreto, criteri e modalità per l'accesso, per coloro che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale alle diverse classi della scuola secondaria superiore.

ART. 4.

(*Esercizio pluralistico delle attività di formazione professionale*).

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero e si realizza, nel rispetto delle esigenze di utilità pubblica, attraverso il pluralismo delle iniziative, con l'apporto di tutte le istituzioni appositamente qualificate presenti nella Regione, siano esse espresse dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, sociali e culturali o da Enti ed operatori educativi.

Le attività di formazione professionale finanziate in qualsiasi forma dallo Stato o dalle Regioni non perseguono scopi di lucro e devono offrire garanzie organizzative, didattiche e amministrative.

Gli organismi preposti alla formazione professionale devono essere iscritti in appositi registri tenuti dalle Regioni.

ART. 5.

(*Legislazioni e programmazione regionale*).

Le Regioni esercitano potestà legislativa in materia di formazione professionale secondo le norme costituzionali ed in conformità del dettato del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, delle norme di attuazione delle regioni a Statuto speciale e dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

ART. 6.

Le leggi regionali assicurano che le iniziative di formazione professionale siano correlate alle esigenze dei contesti socio-economici e si sviluppino nel quadro della programmazione regionale e dell'assetto del territorio avendo come principale punto di riferimento le dinamiche dell'impiego.

Esse prevedono i criteri generali per i programmi di attività, gli indirizzi di massima per l'adozione dei piani di insediamento delle attività e delle strutture formative e tipologie di edilizia del settore ed individuano le richieste di competenza professionali di primo livello alle quali deve far fronte il sistema scolastico. Tali attività sono raccordate con le indicazioni del distretto scolastico e si ispirano, nelle scelte di contenuto e di metodo, ad una visione di crescita culturale ed educativa dei partecipanti.

ART. 7.

Le leggi regionali, secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 8 e nel rispetto delle esigenze nazionali, della Comunità europea e di mobilità professionale della manodopera, determinano la durata del ciclo formativo, a seconda della qualifica professionale e precisano i criteri per l'adozione dei piani didattici, nonché quelli relativi ai profili, alle mansioni, ai livelli di formazione professionale inerenti alle qualifiche o fasce di qualifiche con valore abilitante all'esercizio delle corrispondenti professioni ed alle prove finali, obbligatorie, per coloro che hanno frequentato l'intero ciclo formativo.

ART. 8.

(*Comitato Nazionale per la formazione professionale*).

Un Comitato nazionale per la formazione professionale è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato:

1) cura l'indirizzo ed il coordinamento delle attività dello Stato e delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale, alla politica attiva del lavoro ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;

2) fissa i livelli minimi formativi e di durata dei cicli addestrativi, tenendo conto delle indicazioni della CEE e dei contratti collettivi di lavoro; determina gli effetti de-

gli attestati di professionalità ai fini del collocamento;

3) stabilisce le linee diretttrici dello sviluppo a medio e lungo termine delle attività di formazione professionale;

4) fornisce pareri obbligatori sulla ripartizione dello stanziamento previsto sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 20 e sulle attività ministeriali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

5) approva i progetti di formazione professionale al Fondo sociale europeo per ottenerne il finanziamento;

6) cura la redazione di un quadro annuale dell'offerta e della domanda di lavoro, nei vari settori economici;

7) compila annualmente, per il Parlamento, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in sua assenza, da un Sottosegretario dello stesso dicastero.

Il Comitato elegge, fra i suoi componenti, non funzionari dello Stato, due vice-presidenti, un segretario e due vice-segretari.

Fanno parte del Comitato:

a) un rappresentante dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, affari esteri, industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, partecipazioni statali, sanità, bilancio e programmazione economica, tesoro;

b) un rappresentante per ciascuna delle 20 Regioni, nominato dai rispettivi Consigli regionali;

c) 5 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

d) 5 rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi;

e) 5 rappresentanti designati dai datori di lavoro;

f) 3 rappresentanti degli Enti gestori delle iniziative di formazione professionale a struttura nazionale che operino nel maggior numero di Regioni;

g) 3 esperti - non funzionari ministeriali - nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) 2 esperti - non funzionari ministeriali - nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

i) 1 esperto - non funzionario ministeriale - nominato dal Ministero della pubblica istruzione;

l) 2 rappresentanti delle Università più rappresentative sul piano nazionale, nominati dal Ministero della pubblica istruzione;

m) 2 presidi di scuola media superiore, nominati dal Ministero della pubblica istruzione;

n) 1 rappresentante designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

o) 1 rappresentante designato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professiosionale del lavoratori (ISFOL).

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente.

Il Comitato può articolarsi in Commissioni istruttorie, si riunisce, di norma, ogni bimestre e si avvale, per l'assolvimento dei suoi compiti, di un ufficio di segreteria fornito dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, posto alle dirette dipendenze del Comitato di segreteria, costituito dal segretario e dai due vice-segretari. Per la sua attività, il Comitato usufruisce anche della collaborazione degli uffici Ministeriali rappresentati nel Comitato stesso e dell'ISFOL.

ART. 9.

(Comitato Regionale per la formazione professionale).

Un Comitato Regionale per la formazione professionale è istituito con legge regionale. Di esso fanno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dell'Ente Regione, degli enti locali, dell'Ufficio regionale del lavoro e della previdenza sociale, del Provveditore agli studi, degli enti di formazione professionale, più rilevanti sul piano regionale.

Il comitato esprime il proprio parere sul programma delle attività e sui criteri sui quali deve basarsi l'affidamento, la formazione e lo svolgimento dei corsi.

ART. 10.

(Corsi aziendali).

Le attività di formazione professionale in sede aziendale, finanziate dallo Stato o dalle Regioni, devono svolgersi d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali.

Le Regioni favoriscono accordi e convenzioni fra le iniziative di formazione professionale e le aziende ed i servizi per favorire la conoscenza e la diretta esperienza dei processi di produzione.

ART. 11.

(*Lavoratori fisicamente menomati*).

La formazione professionale, ove interessi lavoratori fisicamente menomati, utilizza le normali strutture formative, adottando, se necessario, mezzi ausiliari.

I disadattati psichici, sociali e minorati in genere sono, per quanto possibile, integrati nelle ordinarie attività formative.

ART. 12.

(*Gestione sociale delle attività di formazione professionale*).

La gestione sociale costituisce lo strumento per la democratizzazione dei processi formativi.

Essa coinvolge, con il gestore, il personale docente e non docente, gli allievi, i genitori dei minori.

La gestione sociale è condizione indispensabile per ottenere il finanziamento pubblico delle attività di formazione professionale.

Le norme del decreto delegato sugli organi collegiali delle scuole si estendono, in quanto compatibili, alle attività di formazione professionale.

ART. 13.

(*Rinvio servizio militare*).

La frequenza alle iniziative di formazione professionale, finanziate dallo Stato e dalle Regioni, è equiparata a quelle scolastiche ai fini del rinvio del servizio militare di leva e ad ogni altra facilitazione di cui usufruiscono gli studenti delle scuole secondarie.

ART. 14.

(*Attestato finale — Accesso ai pubblici concorsi*).

A coloro che abbiano superato le prove finali di cui all'articolo 7, viene rilasciato un attestato di qualifica valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, in mansioni proprie della qualifica stessa.

La Commissione, abilitata a stabilire il superamento delle prove finali, è composta dai docenti dell'ultimo anno del ciclo formativo, dal rappresentante dell'Ufficio del lavoro e dal rappresentante della Regione che la presiede.

L'attestato di qualifica, rilasciato a coloro che hanno superato la prova finale, porta la firma del Presidente della Commissione e del rappresentante dell'Ufficio del lavoro.

L'attestato è valutabile anche per l'accesso ai pubblici impieghi, alle condizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

I lavoratori che abbiano frequentato con esito positivo le rimanenti attività di formazione professionale, previste dalla presente legge, conseguono un attestato di frequenza contenente indicazioni sul programma svolto.

ART. 15.

(*Lavoratori studenti*).

Ai lavoratori occupati che frequentano a tempo pieno o parziale, corsi di formazione professionale presso le istituzioni autorizzate dalle competenti autorità statali o regionali, si applica l'articolo 10 (lavoratori-studenti) della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 16.

(*Personale insegnante*).

Agli insegnanti tecnico-pratici è richiesto il titolo di studio di scuola secondaria superiore, conseguito nel settore attinente al livello tecnico ed alla natura dell'insegnamento ed esperienza di lavoro. Per situazioni del tutto particolari e per settori specifici, possono essere richieste, in sostituzione del titolo di studio, capacità tecniche, preparazione metodologica ed esperienza di lavoro. Tali requisiti vanno accertati secondo norme fissate dalla Regione.

Per le materie che coincidono con quelle scolastiche della scuola secondaria, possono essere richiesti distacchi e comandi di personale dipendente dalla pubblica istruzione. In caso di assunzione diretta degli insegnanti, è richiesto il possesso del

titolo di studio e della classe di abilitazione equivalente.

Alla attività didattica svolta dagli enti pubblici si accede per pubblico concorso. Il relativo bando deve precisare i requisiti relativi alle capacità tecniche, alla preparazione metodologica e all'esperienza di lavoro.

Al personale insegnante, è assicurata, in sede nazionale, uniformità di livelli contrattuali relativamente alla sicurezza del posto di lavoro ed al trattamento economico e normativo, salvo quanto previsto dagli ordinamenti regionali pe i propri dipendenti addetti al settore il cui trattamento non può, comunque, essere inferiore ai minimi nazionali.

ART. 17.

(*Formazione e aggiornamento del personale addetto alle attività di formazione professionale*).

Il personale addetto in continuità alle attività di formazione professionale deve frequentare, almeno ogni tre anni, iniziative di formazione e di aggiornamento, che possono essere organizzate dallo Stato, dalle Regioni, da enti e da privati, avvalendosi della collaborazione dell'ISFOL.

ART. 18.

(*Orientamento professionale — Servizi psico-fisico attitudinale*).

La Regione mette a disposizione delle attività di formazione professionale un servizio di studi, ricerche e documentazioni nonché di informazione sulle possibilità occupazionali prevedibili in base ai programmi di sviluppo socio-economici e un servizio di accertamento psico-fisico-attitudinale.

ART. 19.

(*Progetti Fondo Sociale Europeo*).

Le Regioni - che all'uopo possono usufruire della collaborazione tecnica dell'ISFOL - presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le direttive della CEE e le modalità stabilite dal Ministero stesso, i progetti di attività di formazione professionale per l'ammissione al finanziamento del fondo sociale europeo.

ART. 20.

(*Finanziamento delle attività di formazione professionale*).

Il Fondo addestramento professionale dei lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Al finanziamento delle attività di formazione professionale - che copra lo svolgimento dell'intero ciclo formativo, - si provvede con appositi stanziamenti, previsti - a far data dall'esercizio 1978. Nel bilancio dello Stato, nel fondo comune dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il finanziamento della precitata attività viene fissato per l'esercizio 1978 in 200 miliardi.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene previsto un apposito stanziamento per le attività residue dello stesso Ministero (articolo 17, lettera *a*) della legge 16 maggio 1970, n. 281 - disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, articoli 7 e 8), per il pagamento degli oneri previdenziali per gli apprendisti artigiani di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni; per il finanziamento di attività straordinarie, da concordarsi con gli enti locali per l'attuazione, in caso di improvviso aggravamento delle situazioni ocupazionali locali, di opere di pubblica utilità; per il funzionamento del Comitato nazionale di cui all'articolo 8 e dell'Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Per l'esercizio 1978 il finanziamento viene fissato in lire 15 miliardi.

Alla ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma provvede con decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato nazionale per la formazione professionale di cui all'articolo 8.

I contributi versati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal Fondo sociale europeo sono di spettanza delle Regioni che hanno presentato ed attuato i progetti ammessi al finanziamento.

ART. 21.

(*Cessazione gestione straordinaria ENALC-INAPLI-INIASA*).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le competenze della gestione straordinaria dell'ENAL, dell'INAPLI e dell'INIASA passano all'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. È salvo il disposto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

ART. 22.

(*Abrogazione*).

Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 23.

(*Norme transitorie*).

1) Sino a quando l'obbligo scolastico rimane fissato ai 14 anni, la formazione professionale ha inizio a tale età anziché a quella di 16 anni prevista dall'articolo 1.

2) Le Regioni, fino a quando le strutture scolastiche non siano in grado di assicurare a tutti i giovani la scuola dell'obbligo, ammettono alle attività di formazione professionale anche coloro che non sono forniti di diploma di scuola media inferiore. Per questi ultimi il Ministero della pubblica istruzione provvede a predisporre iniziative di completamento culturale che consentano di sostenere l'esame di licenza secondo i criteri in vigore.

3) Al personale docente, non fornito dei requisiti di cui all'articolo 16 viene mantenuta la posizione di fatto acquisita e viene assicurata la progressione nella carriera prevista dalle norme vigenti.